

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4636</b>	<b>23 aprile 1997</b>	<b>TERRITORIO</b>
Concerne		

## Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso e proposte di decisione dei ricorsi presentati contro il contenuto dello stesso

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG) nonché le proposte di decisione dello scrivente Consiglio dei ricorsi inoltrati contro il contenuto del medesimo (vecchi art. 49 e 50 Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, LALPT).

Il messaggio è strutturato nel modo seguente:

	pag.
1. INTRODUZIONE .....	2
2. IL CONTESTO GIURIDICO DEL PIANO .....	2
3. LA PIANIFICAZIONE DEL MONTE .....	2
4. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC-MG .....	4
4.1 Gli elementi formali.....	4
4.2 Gli elementi materiali .....	5
a) Il comprensorio.....	5
b) I dati quantitativi .....	6
c) Le proposte operative .....	7
5. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PUC-MG .....	13
5.1 Le competenze d'attuazione e di finanziamento.....	13
5.2 Il programma di realizzazione .....	13
5.3 Il finanziamento delle attività preliminari .....	15
6. GLI ESITI DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE .....	15
7. OSSERVAZIONI AI SINGOLI RICORSI .....	16
7.1 Osservazioni generali .....	16
7.2 Riassunto delle contestazioni e proposte di decisione .....	17
8. PROPOSTE DI MODIFICA DEL PUC-MG.....	40
9. CONCLUSIONI.....	42

## 1. INTRODUZIONE

Giunge allo stadio conclusivo un documento da più parti atteso, che mira a disciplinare la fruizione di un'area unica nel suo genere, perché ricchissima dal profilo paesaggistico, naturalistico, culturale e dello svago quale il Monte Generoso. E' certo che la pianificazione del Generoso ha richiesto tempi lunghi e diversi aggiustamenti di rotta. Ciononostante il Piano che ora vi presentiamo - frutto di una profonda conoscenza del Monte e parimenti di un costante confronto con le esigenze di chi è presente sul territorio - è un vero strumento di promozione della presenza umana sulla montagna in armonia con i suoi contenuti peculiari.

Proprio dalla base giunge per altro una prima conferma della validità di questo documento pianificatorio: da tempo diverse associazioni ed enti locali promuovono azioni ed attuano interventi secondo lo spirito e le indicazioni del Piano. Di recente, ad esempio, è stata pubblicata a cura della Ferrovia Monte Generoso SA e della Regione Valle di Muggio con la collaborazione di enti italiani e svizzeri una cartina escursionistica che abbraccia l'intero comprensorio italo-svizzero.

## 2. IL CONTESTO GIURIDICO DEL PIANO

Il PUC-MG è il primo esempio d'applicazione di un piano di utilizzazione cantonale ad una pianificazione comprensoriale di una certa importanza. Il piano d'utilizzazione è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 LALPT. Esso: *"disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale.*

*Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici o impianti d'interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali".*

Questo Piano, la cui elaborazione è iniziata sotto l'egida della LE 1973 cade, conformemente all'art. 102 LALPT, sotto il regime della vecchia procedura di approvazione dei piani di utilizzazione, retta dai vecchi articoli 46-50 LALPT (modificati dal Gran Consiglio il 6 febbraio 1995). Questa procedura prevedeva una prima pubblicazione del piano, con facoltà di presentare osservazioni, l'adozione da parte del Consiglio di Stato, la seconda pubblicazione con facoltà di presentare ricorsi ed infine l'approvazione con la decisione dei ricorsi da parte del Gran Consiglio. Come dicevamo, il PUC-MG è giunto alla fase finale del suo iter: esso entrerà in vigore con l'approvazione di codesto lodevole legislativo (vecchio art. 50 cpv. 2 LALPT).

## 3. LA PIANIFICAZIONE DEL MONTE

Il Generoso, in virtù delle sue ricchezze, è stato oggetto di studio da parte del Cantone, sin dai primi anni sessanta. Qui di seguito riportiamo una breve cronistoria del processo di studio e di pianificazione del Monte:

- ♦ 1964: il Cantone stimolato dall'iniziativa privata costituisce una commissione di studio per la preparazione del Piano regolatore particolareggiato del Monte Generoso.
- ♦ 1972/  
1973: il Cantone inserisce il Monte Generoso nel Piano cantonale dei territori protetti a titolo provvisorio dal Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU).

- ♦ 1977: la Confederazione include l'intera montagna nell'Inventario federale dei paesaggi e monumenti d'importanza nazionale (IFP, oggetto no. 1803).
- ♦ 1977/  
1979: entra in vigore il Piano regolatore cantonale di protezione del Monte Generoso (PRMG), che si fonda sul Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940.
- ♦ 1982: il Consiglio di Stato, anche in seguito ad interventi della pubblica opinione, da avvio a studi interdisciplinari nell'intento di rivedere completamente l'impostazione del PRMG.
- ♦ 1984: il Museo di storia naturale conclude l'inventario dei contenuti naturalistici del Monte Generoso e formula all'attenzione dell'esecutivo una nuova proposta di piano. A tutela dei nuovi indirizzi pianificatori il Consiglio di Stato adotta una zona di pianificazione (art. 27 LPT).
- ♦ 1989: il Cantone mette in consultazione il progetto di Piano d'utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG) conformemente ai disposti dell'allora vigente legge edilizia (art. 6h cpv. 2 LE 1973).
- ♦ 1990: il Piano direttore designa il Monte Generoso zona naturale protetta (scheda di coordinamento di categoria dato acquisito no. 1.1, codice 1.1.43). La scheda prescrive in particolare l'adozione di un piano cantonale di utilizzazione.
- ♦ 1993: a dipendenza dell'entrata in vigore nel 1990 della LALPT (che ha modificato l'iter procedurale d'allestimento e di adozione dei PUC rispetto alla legge edilizia), il Consiglio di Stato decide di riprendere dall'inizio la procedura di approvazione. Questa la sequenza procedurale relativa al PUC-MG sino ad oggi:
  - 1a. pubblicazione e osservazioni: 24 maggio - 22 giugno 1993
  - (affinamento del Piano in base alle osservazioni)  
adozione da parte del Consiglio di Stato: 20 dicembre 1994.
  - 2a. pubblicazione e ricorsi: 9 gennaio - 8 febbraio 1995.

La cronistoria testé esposta permette di individuare tre grandi momenti della pianificazione della Montagna. Ad ognuno di questi sottendono una filosofia ed un metodo differenti: ci preme qui di seguito evidenziare queste differenti impostazioni che hanno di volta in volta determinato un cambiamento di rotta a livello di documento pianificatorio

#### **a) *Gli studi preparatori del PRMG 1964***

In questo periodo la visione e le conoscenze nel campo della pianificazione del territorio erano tutte orientate ad uno sfruttamento massimale del suolo per fini insediativi. Si caldeggiava un modello alberghiero-residenziale che prevedesse ogni genere di infrastruttura e servizio a disposizione dell'ospite (si ponga mente agli enormi villaggi turistici sorti sulle Alpi francesi); questa filosofia non si curava ovviamente delle conseguenze che simili strutture provocavano sul paesaggio. A questo tipo di gestione, votato esclusivamente all'uso insediativo del territorio, pose un primo importante freno il "decreto zone verdi" (DFU) che impose di considerare anche le componenti naturali e paesaggistiche del territorio.

### **b) Il PRMG del 1977/1979**

Il Piano adottato e tuttora in vigore (che già teneva conto dei criteri limitativi imposti dal DFU) era ancora il frutto della filosofia pianificatoria dei primi anni sessanta. Per quanto riducesse drasticamente le possibilità insediative riservate ai privati, esso risultò da subito superato: è in particolare l'entrata in vigore della LPT nel 1980, con i suoi principi pianificatori del tutto innovativi, che ne mise in luce le carenze. Anzitutto il PRMG 79 non considerava la necessità di ottemperare i bisogni di sviluppo insediativo con la necessità di proteggere i valori della natura e del paesaggio. L'esame scientifico effettuato dal Museo cantonale di storia naturale evidenziava come l'analisi del paesaggio naturale su cui si fondava il PRMG77 fosse lacunosa ed in parte errata. Il Piano mancava inoltre degli indispensabili strumenti attuativi. Nel 1982 infine, l'opinione pubblica si schierò apertamente per una corretta pianificazione e protezione del Monte Generoso, con una petizione sottoscritta da circa 10'000 cittadini. Dello stesso avviso si dichiararono quindici deputati, granconsiglieri del Mendrisiotto, che il 25 maggio 1982 interrogarono lo scrivente Consiglio invitandolo ad intraprendere la revisione del PR con l'esplicito obiettivo di ridimensionarne le proposte insediative. Tutti questi elementi indussero il Consiglio di Stato a dare avvio ad una revisione completa ed integrale del Piano.

### **c) Il PUC-MG del 1993**

Il documento pianificatorio di cui tratta questo messaggio è il frutto di un lavoro molto approfondito di analisi dei vari settori di studio. Si è partiti in particolare da un riesame del settore idrogeologico (studi sul carsismo) allargando l'analisi ad altri ambiti sensibili, per giungere all'elaborazione di possibili scenari d'intervento e scegliere infine il sistema di protezione e di promozione descritto nel dettaglio in queste pagine. Rileviamo inoltre che il perimetro complessivo del comprensorio di pianificazione è stato ampliato rispetto al perimetro del PRMG 1977/79 in modo da comprendere i limiti naturali della montagna.

È importante rilevare sin d'ora che questa impostazione del Piano è stata condivisa in sede di prima pubblicazione come nelle consultazioni precedenti. Come accennato nell'introduzione essa è stata inoltre in parte anticipatamente assunta e messa in pratica dagli enti che già operano in loco.

## **4. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC-MG**

### **4.1 Gli elementi formali**

Il PUC-MG si compone dei seguenti documenti:

- ♦ Rappresentazioni grafiche:
  - Tavola I (in scala 1:10'000) concernente le componenti territoriali e gli insediamenti. Essa è integrata dalle schede grafiche relative alle zone edificabili (in scala 1:2'000 o 1:1'000) annesse alle norme di attuazione.
  - Tavola II (in scala 1:10'000) concernente la viabilità e i trasporti.
  - Tavola III (in scala 1:10'000) concernente le infrastrutture per gli approvvigionamenti idrico ed energetico, le telecomunicazioni e lo smaltimento delle acque.
- ♦ Norme di attuazione (art. 1 – 48)

- ♦ Rapporto di pianificazione – (dati quantitativi, settori di studio, sintesi degli obiettivi e delle misure proposte).
- ♦ Programma di realizzazione – (costi delle opere, modalità di finanziamento, ordine progressivo degli interventi pubblici).

Come per il piano regolatore, il rapporto di pianificazione e il programma di realizzazione hanno valore semplicemente indicativo (art. 26 cpv. 2 LALPT), così come la tavola III relativa al piano delle infrastrutture. Sono per contro documenti costitutivi le rappresentazioni grafiche e le norme d'attuazione. I documenti relativi al PUC-MG sono raccolti in un classificatore nel quale per ragioni pratiche le Tavole I, II e III sono state ridotte di formato.

## 4.2 Gli elementi materiali

### a) *Il comprensorio*

L'area interessata dal Piano comprende la vetta del Monte Generoso e le sue falde e include tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni di Casima, Monte, Rovio e Salorino e parte del territorio dei Comuni di Arogno, Caneggio, Capolago, Castel S. Pietro, Melano, Mendrisio e Muggio. Peraltro il complesso naturale delle Gole della Breggia, parte integrante del Monte Generoso è oggetto di un altro piano di utilizzazione cantonale finalizzato alla creazione di un parco naturale. Questo Piano sarà presto adottato dallo scrivente Consiglio di Stato.

Il Piano prevede inoltre una divisione in comparti territoriali che tengono conto delle caratteristiche naturalistiche dei versanti e delle varie parti della montagna. Ai comparti, che vengono qui di seguito descritti (vedi tavola I), si applicano le relative "norme particolari dei comparti", articoli 24-28.

- ♦ Comparto "a": comprende il fianco scosceso a nord-ovest del Monte e porzioni di territorio situate lungo le sponde dei torrenti Breggia, Sovaglia e Mara. In questi territori i contenuti di elevato interesse naturalistico richiedono una protezione rigorosa, simile a quella di una riserva naturale orientata.
- ♦ Comparto "b": comprende il pendio rivolto a nord, verso la Val Mara in territorio di Arogno. I contenuti presenti in questi siti rivestono un interesse naturalistico, ma non tale da richiedere una protezione particolarmente rigorosa.
- ♦ Comparto "c": comprende tutto o parte del territorio maggiormente occupato dalle attività umane che circonda gli insediamenti degli undici Comuni del comprensorio. In questi territori, oltre agli insediamenti principali, si trovano oggetti naturalistici ben localizzati quali prati secchi, stazioni di piante protette e biotopi particolari, edifici d'architettura tradizionale, cappelle, ecc.
- ♦ Comparto "d": comprende l'area della Vetta del Generoso e il pendio rivolto verso l'alta Valle di Muggio sino alla quota 1000 m s/m ("d1"), nonché il territorio sottostante a sud ("d2"). Il comparto "d1" è caratterizzato dalla presenza di prati secchi e di contenuti di alto interesse naturalistico, tali da richiedere una protezione rigorosa, mentre il comparto "d2" presenta a sua volta valori naturalistici importanti.
- ♦ Comparto "e": comprende il territorio degradante verso sud, tra quota 1000 m s/m e il limite superiore dei villaggi. I contenuti naturalistici del comparto "e" sono diffusi e di elevato interesse, essi sono minacciati dal sovraccarico del flusso di gitanti.

Per quanto attiene ai rapporti tra il PUC-MG e i piani regolatori dei Comuni interessati, occorre dire che lo stesso disciplina l'uso del territorio all'interno del comprensorio, ad eccezione dei territori definiti quali comparti "c" ai sensi dell'art. 26. I comparti "c" sono i territori il cui azzonamento è delegato dal PUC ai piani regolatori comunali; questi sono pertanto gli strumenti pianificatori di disciplina dell'uso del suolo. Le indicazioni e le disposizioni del PUC relative ai comparti "c" hanno unicamente valore di indirizzo e servono quale base per il coordinamento dei PR comunali (art. 6.1). In questo modo si ottempera pure al dettato dell'art. 2 cpv 3 LPT secondo il quale le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate un margine di apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.

### b) I dati quantitativi

La tabella che segue indica i principali dati quantitativi del territorio soggetto al PUC-MG.

COMUNI	Sup. forestale	Zona agricola	Zona edif. PR	Sup. totale	Zona pericolo <sup>1</sup>	Superficie comparti per valorizzazione naturalistica <sup>2</sup>					
						a	b	c	d1	d2	e
Arogno	323,90	78,22	0,48	402,60	170,83	104,93	213,07	84,60	0,00	0,00	0,00
Rovio	430,61	93,10	4,00	557,71	379,70	366,80	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00
Melano	343,12	30,63	0,11	373,86	341,89	316,19	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00
Capolago	137,54	0,00	14,30								
	N2		4,22								
	riva lago		1,05	157,11	121,37	131,76	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00
Mendrisio	288,75	42,83	10,77	342,35	103,41	108,00	0,00	21,61	30,18	0,00	182,56
Salorino	427,84	55,66	13,67	497,17	26,56	0,00	0,00	108,91	0,00	0,00	388,26
Castel SP	395,44	153,95	14,27	563,66	25,44	12,19	0,00	93,80	77,56	39,02	341,09
Muggio	383,88	177,32	24,16	585,36	292,84	0,00	0,00	152,64	126,42	53,21	253,09
Caneggio	29,09	7,74	0,71	37,54	22,59	17,86	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
Monte	221,95	19,90	1,81	243,66	38,32	30,22	0,00	63,71	0,00	0,00	149,73
Casima	87,00	12,18	1,80	100,98	17,60	12,76	0,00	31,58	0,00	0,00	56,64
<b>TOTALI</b>	<b>3089,12</b>	<b>671,53</b>	<b>121,35</b>	<b>3862</b>	<b>1540,0</b>	<b>1100,7</b>	<b>213,1</b>	<b>850,2</b>	<b>234,2</b>	<b>92,2</b>	<b>1371,5</b>

#### Superfici indicate in ha

<sup>1</sup> Zona pericoli naturali per opere di risanamento geologico

- <sup>2</sup>
- a) alto valore naturalistico;
  - b) valore naturalistico;
  - c) disciplina con PR comunali;
  - d1) riserva naturale orientata;
  - d2) importanti valori;
  - e) elevato interesse.

### **c) Le proposte operative**

Le proposte pianificatorie alla base del PUC-MG si fondano su uno studio interdisciplinare durato diversi anni, che ha permesso di approfondire dal profilo scientifico, conoscitivo e progettuale le seguenti otto tematiche d'incidenza territoriale: natura, geologia e idrogeologia, agricoltura, foreste, viabilità e trasporti, turismo e ricreazione, insediamenti, infrastrutture.

Per una migliore e sintetica comprensione dei contenuti del Piano, illustriamo qui di seguito in sintesi le caratteristiche principali e le relative misure pianificatorie proposte per ogni singolo settore. Il Piano considera anzitutto i valori della natura e del paesaggio poi le attività umane primarie (agricoltura, foreste, turismo e svago) e infine l'organizzazione (traffico, insediamenti, infrastrutture).

#### **♦ Settore naturalistico**

Il Monte Generoso è considerato un comprensorio di grande interesse botanico, poiché la sua flora (oltre 800 specie) è una delle più ricche tra quelle delle zone ticinesi poste a questa altitudine; in essa sono rappresentati i più diversi elementi floristici (medioeuropeo, sud-alpino, boreale, ...). Anche dal profilo faunistico il Generoso presenta grandi ricchezze: tipi faunistici molto diversi che testimoniano di un complesso processo di popolamento e numero rilevante di specie endemiche, specie la cui esistenza è documentata solo sul Monte Generoso.

Per quanto attiene alle misure d'intervento, il Cantone intende promuovere la costruzione alla Bellavista di uno spazio informativo della montagna con finalità didattico-turistiche (art. 34.2). Questa struttura (centro espositivo e centro di accoglienza) dovrà favorire le conoscenze e la divulgazione dei valori naturalistici e culturali di questo Monte. Parimenti all'Alpe di Mendrisio sarà sistemata la sede delle guardie volontarie della natura (art. 38.2). Anche lo sfalcio dei prati secchi (superfici coltivate di grande valore floristico e anche faunistico, ma di scarso reddito agricolo) costituirà un importante compito di salvaguardia della natura; esso contribuirà inoltre ad incrementare il reddito degli agricoltori. I percorsi naturalistici e didattici permetteranno infine di avvicinare in modo più completo l'utente alle ricchezze del Generoso.

#### **♦ Settore geologico e idrogeologico**

Si è potuto stabilire che sul Generoso esiste un delicatissimo ambiente idrico presente nel sottosuolo che necessita di una protezione assoluta, unitamente alle sorgenti. La protezione delle acque sotterranee si impone, oltre che per le caratteristiche geologiche del sito (fenomeno del carsismo), per il fatto che diverse sorgenti sono captate e servono all'approvvigionamento di diversi comuni.

Dal profilo degli interventi, occorre dire che gli studi sin qui intrapresi hanno portato all'adozione del Piano delle zone di protezione delle sorgenti del Monte Generoso; nel comprensorio del PUC-MG vige il "Regolamento delle zone di protezione del Monte Generoso" adottato dal Consiglio di Stato il 24 agosto 1993 in applicazione dell'art. 30 LALIA. L'adozione delle indispensabili misure di protezione compete ai Comuni, con la consulenza del Cantone (art. 16.2). Per quanto attiene alle misure di protezione dai pericoli naturali il Piano segnala le zone note soggette a pericoli naturali a dipendenza delle topografia, della struttura geologica o degli influssi meteorologici. Lo studio dei fenomeni è di competenza cantonale, mentre l'adozione di misure di protezione spetta ai Comuni con il contributo di Confederazione e Cantone (art. 15.2). Attualmente sono ad esempio in corso

le procedure per la realizzazione dei ripari contro la caduta di sassi presso la rupe di San Nicolao sopra le Cantine di Mendrisio. *Nella misura in cui la procedura per l'attuazione di queste opere è già in atto il Programma di realizzazione viene adeguato di conseguenza con lo stralcio della posizione 1.3 alle pag. 22 e 96 (cfr. allegato n. 5b).*

#### ♦ **Settore agricolo**

Gli studi di base effettuati hanno consentito di appurare che le aziende agricole presenti sul Generoso configurano, con il loro modo di produzione, un valido strumento per gestire il territorio. Problematico è però, d'un canto, il fatto che una parte importante del territorio risulta sottosfruttata o abbandonata e d'altro canto l'urgente necessità di importanti investimenti per risanare i centri aziendali. Investimenti ai quali gli agricoltori non possono far fronte a causa del modesto reddito che produce la loro attività.

La scelta del PUC-MG è quella di consolidare l'attività agricola - in quanto attività indispensabile al conseguimento degli scopi del Piano - e possibilmente incrementarla tramite occasioni di lavoro collaterali. Fra queste assumono grande importanza la gestione dietro compenso di superfici d'interesse naturalistico (art. 17.2) e segnatamente lo sfalcio dei prati secchi, nonché le possibilità offerte dal settore turistico. In particolare occorrerà creare spazi da destinare all'agriturismo nei centri aziendali (art. 20.3.2): questa attività consentirà alle aziende di avere un reddito accessorio e di valorizzare i loro prodotti. L'estrema importanza del settore agricolo per il conseguimento degli obiettivi del PUC-MG ha indotto lo scrivente Consiglio a proporre, unitamente agli aiuti ordinari, mezzi straordinari finalizzati ad una confacente sistemazione delle strutture aziendali volta a garantire la continuazione e la promozione dell'attività primaria (art. 17.4.2).

#### ♦ **Settore forestale**

In questo settore sono state individuate due funzioni principali che esercita il bosco: quella protettiva per il versante ovest e quella produttiva per il versante est / Valle di Muggio. Per quanto attiene alle specie presenti, predomina il faggio con oltre 1000 ettari (ha) di copertura. Vi sono poi 440 ha ricoperti di castagno, 400 ha ricoperti di carpino nero e i boschi misti di latifoglie (450 ha). Il resto della superficie forestale è formata di altre specie come il frassino, la quercia, l'acero e il tiglio in piccoli aggregati. Sono proprio le forme di governo del bosco, ove predominano i cedui invecchiati, i cedui tradizionali e le fustaie con le varie combinazioni di specie presenti che rappresentano la ricchezza delle foreste presenti sul Monte Generoso.

Per quanto attiene alle misure, i servizi forestali cantonali prevedono anzitutto interventi di dirado selettivo che favoriscano la vitalità e la qualità dei futuri soprassuoli. Questi interventi saranno effettuati in base ad un piano di assestamento elaborato dal servizio cantonale (art. 18.2.1). E' previsto poi il completamento della rete d'esbosco forestale (con la costruzione di 2,3 km di nuove strade e la sistemazione di strade esistenti) e la posa di quattro nuovi serbatoi antincendio lungo il crinale dei Dossi.

#### ♦ **Settore viabilità e trasporti**

Attualmente la mobilità sul Generoso fa capo a tracciati e mezzi di trasporto diversi, sorti in momenti e secondo finalità differenti. V'è la ferrovia a cremagliera che da Capolago porta alla Vetta, vi sono le strade veicolari che portano agli accessi principali del Monte (la strada da Mendrisio alla Bellavista, la strada dell'alta Valle di Muggio e la strada della Val Mara), v'è la strada forestale del 1930 e vi sono le mulattiere (realizzate per le necessità agricole di

collegamento tra i villaggi) e i sentieri. Per quanto attiene all'uso di queste vie, si riscontra un traffico motorizzato privato molto intenso che si concentra in precisi periodi dell'anno sull'asse principale che passa da Salorino, mentre v'è un uso molto contenuto a scopo agricolo e forestale su mulattiere e sentieri.

Il Piano si prefigge come obiettivo principale di coordinare e organizzare una rete integrata di mezzi di trasporto collettivo e privato e di percorsi non motorizzati. Si cercherà quindi di promuovere il trasporto pubblico (art. 21.1.2), valorizzando, in particolare per il traffico turistico, il ruolo della ferrovia del Monte Generoso quale mezzo principale d'accesso alla montagna. A tal fine dovranno essere migliorate e sviluppate le strutture ricettive ad essa collegate: la stazione della Piana dovrà garantire la possibilità di un interscambio strada-ferrovia, mentre la stazione della Bellavista dovrebbe assumere un ruolo più centrale con uno sviluppo delle strutture a funzione turistico-didattica. Si rileva che la Ferrovia Monte Generoso ha già manifestato la disponibilità e l'intenzione di concretizzare a breve termine una parte di queste strutture.

Il traffico motorizzato privato da Mendrisio alla Bellavista sarà disciplinato nel modo seguente (art. 21.4):

- . Mendrisio–alla Piana: strada carrozzabile senza limitazioni di transito (SSL).
  
- . alla Piana: posteggio pubblico per circa 100 veicoli e prima barriera. Interscambio strada–ferrovia
  
- . alla Piana–Alpe Mendrisio e bivio di Cragno–Cragno strada carrozzabile con limitazioni di transito (SCL)  
(la limitazione riguarda solo il traffico turistico che eccede la disponibilità di posteggi pubblici)
  
- . Alpe di Mendrisio: posteggio pubblico per ca. 70 veicoli  
(seconda barriera che blocca definitivamente il traffico, ad eccezione degli autorizzati)
  
- . Dall'Alpe di Mendrisio: strade transitabili a titolo eccezionale (STE).  
(traffico autorizzato per ragioni di servizio, per le attività produttive e ai confinanti)

Il principio fissato dal Piano è dunque quello dell'accesso al Monte con mezzi di trasporto collettivo, mentre l'accesso con veicoli privati è limitato in funzione del numero di posteggi pubblici previsti (100 alla Piana e 70 all'Alpe di Mendrisio, art. 21.2.1 e 21.6.1) e degli utenti delle strutture alberghiere e dei proprietari di immobili residenziali (art. 21.2.2). Le barriere alla Piana e all'Alpe di Mendrisio funzioneranno solo nei giorni di punta, vale a dire essenzialmente nei fine settimana dei mesi estivi, e verranno abbassate quando sarà raggiunta la capienza massima dei posteggi. In sostanza ogni qualvolta il parcheggio della Bellavista sarà completo verrà attivato il blocco alla Piana. Una segnaletica avanzata che indicherà il sistema di barriere e il blocco del traffico sul Generoso sarà posta poco prima dell'abitato di Salorino. Come accennato autorizzazioni eccezionali di transito saranno concesse ai residenti in case di vacanza a Cragno o sul Monte in generale, nonché per l'accesso agli esercizi pubblici, per ragioni di servizio e per altri casi particolari. Oltre la

barriera dell'Alpe si avranno le strade transitabili a titolo eccezionale (STE) riservate cioè alle attività agricole, forestali, agrituristiche e per lo svago. Trattasi delle tratte dall'Alpe di Mendrisio alla Bellavista, dall'Alpe di Mendrisio al Caviano e dai Cassinelli alla Muggiasca (art. 21.4.4). La segnaletica è a carico dei Comuni, mentre il Cantone cederà agli stessi, dopo averlo debitamente sistemato, il tratto di strada cantonale fra La Piana e il bivio di Cragno.

Sui percorsi pedonali (sentieri escursionistici, di montagna, mulattiere) è previsto il divieto di transito con veicoli a motore (art. 21.5.2). Spetterà agli enti turistici locali e alla Regione Valle di Muggio, debitamente coordinati dal comitato esecutivo, promuovere la realizzazione dei nuovi tracciati e la segnalazione a scopo escursionistico e didattico dei percorsi pedonali. Ulteriori dettagli riguardo a questo settore sono esposti in particolare nelle osservazioni ai ricorsi presentati dai Comuni di Mendrisio e Salorino, dalla Lega svizzera per la protezione della natura e dal WWF della Svizzera italiana

Abbondanzialmente un accenno alla problematica della funivia. A suo tempo la comunità Migros, confrontata ad una gestione pesantemente deficitaria della ferrovia, aveva postulato la realizzazione di un impianto a fune tra Melano e la Vetta. Dopo un approfondimento specialistico e ulteriori contatti con gli interessati si è optato per includere nel PUC-MG a titolo indicativo due varianti della funivia (art. 21.3.3, varianti a e b, Tavola II). Al momento attuale comunque sembra venuta meno la volontà di realizzazione di questa infrastruttura.

- **Settore turismo e ricreazione**

Il flusso turistico al Generoso è caratterizzato perlopiù da "domenicali" che nei giorni di festa si spostano in automobile alla Bellavista ed ai Dossi per il picnic, con conseguenti enormi problemi di traffico. Questo tipo di domanda provoca effetti negativi dal profilo ambientale (cattivo uso delle vie d'accesso, inquinamento, disturbi alle attività agricole) e produce un beneficio economico limitato (circa 40 posti di lavoro - peraltro in parte a tempo parziale - nelle strutture ricettive e presso la ferrovia contro 170'000 gitanti l'anno circa, cfr. rapporto di pianificazione p. 28). Lo studio delle potenzialità turistico-ricreative ha evidenziato che la ricchezza del Generoso consiste principalmente nei suoi valori naturalistici. Di conseguenza tra le varianti di sviluppo turistico esaminate ha trovato maggiore consenso quella denominata "Turismo escursionistico, naturalistico e di studio" che mira a garantire il difficile equilibrio fra valorizzazione naturalistica e sviluppo turistico.

Dal profilo pratico saranno promossi l'escursionismo a scopo di studio, didattico e di svago, l'agriturismo e il soggiorno in forme d'alloggio di tipo affittuale. Sono inoltre permesse attività sportive che non contrastano con le finalità del Piano (art. 21.1). Nel campo dell'offerta ricettiva il PUC-MG offre l'agriturismo nelle sue svariate forme (affitto camere o appartamenti, eventuale partecipazione all'attività agricola, art. 20.3) mentre nelle zone edificabili stabilite si potranno insediare nuove strutture alberghiere (art. 20.2), nuovi ostelli ed alcune case di vacanze. Per ovviare ai pericoli insiti in un turismo giornaliero di massa il Piano predispone, come già detto, la limitazione del traffico privato e il potenziamento della ferrovia. Parimenti sarà potenziata la rete dei percorsi pedonali e dei sentieri con la creazione di cinque punti di servizio e cinque punti panoramici (art. 20.4.1 e 20.5) e la creazione di aree di svago (art. 20.4.1.b). Sono previsti tra la Vetta e Scudellate nonché la Pianspessa e la Muggiasca percorsi tematici come quelli delle nevère, dei roccoli, dei fontanini. È prevista la creazione di un'area pubblica attrezzata di svago all'Alpe di Mendrisio (30'000 m<sup>2</sup> situati in radura -bosco, art. 38.1) mentre alla Vetta si chiederà ai privati di riorganizzare l'area di svago in funzione turistica, didattica e culturale (art. 30.2.1). Già abbiamo accennato al fatto che il Piano sostiene la creazione di uno spazio informativo sulla montagna con dichiarate finalità turistico-culturali.

L'attuazione degli obiettivi di questo settore compete principalmente ai privati con i contributi degli enti turistici interessati, associazioni e Cantone (si pensi ai percorsi tematici). Gli interventi di interesse pubblico quali le aree di svago o i punti di vista panoramica spettano principalmente ai Comuni.

#### ♦ **Settore insediamenti**

Sul Monte Generoso sono chiaramente individuabili due direttrici storiche dell'insediamento. In verticale (lungo la strada e la ferrovia) v'è quella che riguarda il turismo alberghiero, dalla Piana di Somazzo alla Vetta; in orizzontale, dalla Cascina d'Armirone al Caviano, v'è quella che riguarda l'agripastorizia. Il rapporto di pianificazione alle sue pagine 35-39 descrive con dovizia di particolari le ricchezze e le caratteristiche di tutti i tipi d'insediamento che si incontrano sul Monte Generoso.

Il PUC-MG ha individuato quali zone edificabili sostanzialmente quelle aree che già hanno fatto oggetto d'insediamento sul Generoso. Le zone edificabili istituite dal Piano sono definite nella Tavola I e dettagliate nelle schede grafiche in scala 1:2'000 e 1:1'000; le norme edilizie applicabili sono codificate agli art. 29-48.

Per quanto attiene alle misure d'intervento, per gli insediamenti agricoli si impongono anzitutto interventi sulla sostanza edilizia rurale per salvaguardare e migliorare le condizioni di abitabilità di tali edifici. In questo contesto saranno in particolare i privati ed i patriziati a dover intervenire.

Gli insediamenti agrituristici del PUC-MG riprendono in parte quelli esistenti e prevedono la realizzazione di ostelli alla Vetta, all'Alpe di Mendrisio, al Dosso dell'Ora, all'Alpe di Sella e all'Alpe di Arogno. Al Dosso Bello e alla Pianspessa sono previsti veri e propri nuovi centri agrituristici.

Gli insediamenti turistici previsti dal Piano si situano soprattutto tra la stazione della Bellavista (ZE 6), l'Alpe di Mendrisio (ZE 10), l'ex Albergo Bellavista (ZE 9) e la Cascina d'Armirone (ZE 9). Vengono inoltre ripresi gli insediamenti esistenti alla Vetta (ZE 1) e le residenze secondarie della Baldovana (ZE 12), dei nuclei di Cragno (ZE 13), Pianez (ZE 15) e della Muggiasca (ZE 7).

Per i vistosi impianti di telecomunicazione esistenti sono state definite due zone edificabili, alla Vetta (ZE 2) ed al Caviano (ZE 18). A Pianez infine s'è identificata un'area specifica soggetta a piano di quartiere entro la quale è prevista la costruzione di un monastero di clausura. Il Piano segnala infine come monumento culturale una serie di oggetti della tradizione locale, talvolta unici nel loro genere, che meritano di essere tramandati (art. 19.5.1). Fra questi l'eremo di S. Nicolao, l'oggetto archeologico "Tri böcc", la torretta di Somazzo, i roccoli di Scudellate e di Pianspessa, le nevère alla Vetta del Generoso e agli Alpi di Nadigh, Genor-Caseret, Genor Tegnoo, Pianspessa, Dosso Piatto e Alpe di Sella, la cappella alla Cascina d'Armirone e le vie storiche.

L'attuazione degli obiettivi di questo settore compete ai Comuni interessati, con il contributo della Confederazione e del Cantone.

#### ♦ **Settore infrastrutture**

Il settore infrastrutture comprende i sottosectori principali dell'approvvigionamento idrico e della depurazione delle acque e quelli d'approvvigionamento energetico e delle telecomunicazioni.

L'acquedotto del Generoso – montagna praticamente priva di acque sorgive o superficiali – è stato realizzato nel 1963 secondo un sistema di pompaggio, accumulazione e distribuzione a troppo pieno, automatizzato. Il dimensionamento dell'impianto è stato

concepito per oltre 9'700 unità abitative ripartite tra Mendrisio e il Monte Generoso. Allo stesso si sono allacciati, per i momenti di emergenza, i Comuni di Salorino, Muggio e Monte.

Dal profilo degli interventi in materia di approvvigionamento idrico occorre dire che sono previste alcune estensioni dell'acquedotto a cura del Comune di Muggio in particolare (per Roncapiano e Scudellate). Le zone edificabili del PUC non richiedono particolari estensioni dell'acquedotto; occorrerà per contro rifare in alcuni punti le condutture danneggiate e all'interno delle zone edificabili realizzare degli anelli di distribuzione per un migliore funzionamento degli impianti. Questi interventi spetteranno ai Comuni. Ai servizi forestali cantonali incomberà per contro di realizzare i serbatoi di "pescaggio" per la lotta agli incendi.

Per quanto attiene alla depurazione delle acque, la particolare situazione idrogeologica ha reso necessario l'esame della possibilità di collegare gli scarichi degli insediamenti esistenti e previsti ai due impianti di depurazione di Mendrisio e Chiasso e dintorni. In una prima fase si erano previsti raccordi e allacciamenti alle tubazioni già esistenti anche per gli insediamenti di entità minima (cfr. rapporto di pianificazione p. 46-47). Gli estensori del Piano sono poi stati costretti ad un ripensamento del concetto di smaltimento determinato dall'impossibilità di beneficiare dei sussidi federali preliminarmente considerati e valutati in 2,4 mio di franchi. Si è dunque deciso - là dove esistono insediamenti con una possibilità minima di posti letto e ove i costi d'allacciamento risultano essere manifestamente sproporzionati in rapporto agli investimenti previsti per interventi edilizi prospettati - di attuare soluzioni per il trattamento e lo smaltimento delle acque in loco. E' pure prospettata l'introduzione in taluni punti di un pompaggio che consenta di limitare la lunghezza del collettore.

La soluzione "in loco" è prevista per:

- l'Alpe di Arogno
- le località la Grassa e Dosso Bello
- la frazione della Muggiasca e la località Pianspessa
- le località Caviano - Alpe di Génor - Alpe di Nadigh - Alpe di Sella  
(per i dettagli si vedano le modifiche apportate al rapporto di pianificazione a pag. 46-47 illustrate nell'allegato n. 4).

Si informa peraltro codesto lodevole Gran Consiglio che, tenuto conto del carattere indicativo del piano delle infrastrutture alla Tavola III, le modifiche sopra indicate non sono state riportate sulla cartografia per ragioni di economia. Al presente messaggio viene invece allegato uno schema delle canalizzazioni del PUC-MG (allegato n. 2). Le modifiche proposte commentate nell'allegato n. 4, così come le relative implicazioni finanziarie (allegato n. 5h), sono inoltre già state illustrate ai Municipi interessati.

La documentazione relativa sarà immediatamente aggiornata dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio. La costruzione del collettore Vetta-Salorino resta comunque d'importanza prioritaria rispetto a tutte le altre opere; questo tenuto conto in particolare del carico inquinante legato alle infrastrutture alberghiere.

Il conseguimento degli obiettivi per la depurazione delle acque spetta ai singoli Comuni; sarà opportuno prevedere un coordinamento per interventi che concernono più Comuni, da attuarsi nella forma del consorzio o della convenzione.

## **5. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PUC-MG**

### **5.1 Le competenze d'attuazione e di finanziamento**

Occorre preliminarmente ricordare che il quesito riguardante le competenze d'attuazione del PUC-MG e quindi l'ente esecutore ha a lungo occupato gli estensori del Piano.

Dopo aver valutato molteplici soluzioni si è deciso di attribuire tali competenze agli enti pubblici locali, segnatamente ai Comuni. Questa scelta non sottintende una volontà di disimpegno del Cantone, bensì è da ascrivere al preciso obiettivo di rispettare le autonomie locali identificando gli attori responsabili dell'attuazione del Piano con le istituzioni pubbliche che operano direttamente sul territorio. Il Cantone, al quale restano attribuiti unicamente gli studi scientifici, offre da parte sua non solo mezzi finanziari ordinari e straordinari, ma anche la struttura organizzativa atta a coordinare l'esecuzione del Piano. Trattasi della Commissione (art. 10) e del Comitato esecutivo (art. 10.3). La Commissione - composta al massimo di 17 delegati comunali, proporzionalmente alla partecipazione finanziaria di ogni singolo Comune - avrà il compito di proporre gli interventi prioritari nell'ambito del programma di realizzazione e dovrà assicurare i contatti con i rispettivi interessati. Il Comitato esecutivo è il vero motore del Piano: allo stesso spetterà di promuovere e coordinare gli interventi d'attuazione. Questo organismo composto di 7 membri (di cui 5 membri dei Municipi che siedono anche in Commissione) rilascerà inoltre le autorizzazioni speciali previste dalle NAPUC e proporrà integrazioni o modifiche del Piano. Esso nominerà il proprio segretario tecnico (art. 10.3.2 f), che sarà chiamato a rendere materialmente operative le decisioni adottate dal Comitato.

Per quanto riguarda il finanziamento vige un criterio analogo a quello dell'attuazione. Le spese di investimento e di gestione legate all'attuazione del Piano sono finanziate dai promotori, siano essi enti pubblici o privati, con gli aiuti finanziari stabiliti dalle leggi vigenti. Questi aiuti si suddividono in sussidi federali e sussidi cantonali ordinari. Il Cantone interviene poi in via complementare, con un credito straordinario d'investimento e di gestione fondato sul Piano medesimo, quando sia ritenuta insufficiente la copertura ordinaria e per il finanziamento degli studi scientifici di sua competenza (copertura finanziaria straordinaria, art. 7.2.1 b).

### **5.2 Il programma di realizzazione**

Il programma di realizzazione indica i costi delle opere, le modalità di finanziamento, l'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi d'attuazione. I costi delle opere sono il frutto di una valutazione di massima sulla base dei parametri in uso nella pianificazione territoriale; i costi delle opere private sono stati stimati e inseriti nel programma al fine di poter quantificare i sussidi pubblici previsti.

Nell'ipotesi operativa alla base del programma di realizzazione si è prevista una suddivisione dell'attuazione del Piano in una prima fase per la quale si è ipotizzato una durata minima di 5 anni (pagine gialle) e l'attuazione completa per la quale è stato stimato un periodo minimo indicativo di 10 anni (pagine rosa)

Come vedremo al seguente punto 5.3, fattori esterni, soprattutto di carattere finanziario e congiunturale, non permetteranno di attenersi nell'attuazione temporale ai termini previsti dalle citate fasi del programma di realizzazione. Lo scrivente Consiglio reputa comunque necessario presentare questo Piano nei suoi intendimenti pianificatori affiancato dal programma di realizzazione. È importante però staccarsi dal criterio temporale formulato dal programma seppur in maniera indicativa, il criterio cioè dei 5 e dei 10 anni. La durata di attuazione del PUC-MG dipenderà infatti in gran parte dalla disponibilità finanziaria di Cantone e Comuni.

Per ogni settore si distinguono due capitoli di costi: uno per gli investimenti e uno per la gestione del Piano. Il totale lordo è stato attribuito, secondo la competenza di attuazione, all'ente pubblico o all'iniziativa privata; segue poi l'indicazione della ripartizione degli oneri a carico della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e degli Altri (consorzi, patriziati, enti turistici,... e privati). In seguito è indicata per ogni opera la ripartizione dei costi a carico di ogni singolo Comune. In base all'art. 98 LALPT, i Comuni possono essere tenuti a contribuire al finanziamento delle opere di attuazione del Piano in ragione del loro interesse e della loro capacità finanziaria, ritenuto un limite massimo del 50% della spesa a carico del Cantone. Il contributo comunale complessivo per le opere di interesse generale è fissato dal programma di realizzazione secondo una chiave di riparto che considera, quali elementi per valutare l'interesse dei singoli comuni, la forza finanziaria, la popolazione e la superficie giurisdizionale nel comprensorio del PUC-MG (cfr. Programma di realizzazione pag. 5).

È importante ribadire che la parte di investimento lordo attribuita ai privati è indicata in quanto funzionalmente connessa ai sussidi pubblici e in quanto permette di avere una visione più completa, anche se ancora parziale, delle opportunità economiche offerte dal Piano. Con riferimento alle opere private occorre dire che gli estensori del Piano, pur avendo indagato sulle intenzioni dei privati di attuare investimenti, sono consapevoli che l'effettiva realizzazione degli stessi dipenderà da molteplici fattori al momento attuale di difficile valutazione. Ovviamente, sussistendo una stretta relazione tra taluni investimenti pubblici e privati, la mancata realizzazione dei secondi potrà ripercuotersi sui primi. Ad esempio l'ente pubblico non realizzerà determinate tratte di canalizzazione se non avrà la garanzia che il privato intenderà a sua volta realizzare gli insediamenti a cui queste infrastrutture serviranno (si allude ad esempio alla diramazione del collettore che raccorda la zona edificabile della Cascina di Armirone). Di fatto, un mancato investimento da parte del privato potrà comportare il rinvio della realizzazione di determinate opere da parte dell'ente pubblico.

Come accennato al punto 5.1, i finanziamenti cantonali sono ripartiti in ordinari e in straordinari. Quelli ordinari, essenzialmente sussidi, sono ottenibili in virtù delle leggi vigenti come indicato per ogni opera in termini percentuali. Dove invece si è ritenuta insufficiente la copertura finanziaria ordinaria il Piano medesimo prevede un finanziamento straordinario, che dovrebbe permettere la realizzazione degli interventi ritenuti di primaria importanza per il PUC-MG. Il settore che necessita del maggior aiuto straordinario è quello delle infrastrutture, segnatamente le canalizzazioni, il cui costo, ripartito su poche zone edificabili in considerazione dell'impostazione di fondo del Piano, comporta oneri troppo elevati per i singoli Comuni, 3 dei quali sono in regime di compensazione

In conclusione si osserva che l'attuazione dell'intero PUC-MG, sulla durata della quale rinunciamo, come già accennato, a formulare una previsione precisa, comporta la realizzazione di opere pubbliche per circa 20 mio di franchi mentre gli investimenti dei privati al beneficio di sussidi sono stimati complessivamente in circa 38 mio di franchi. Il finanziamento ordinario a carico del Cantone ammonta a circa 12.5 mio mentre quello straordinario è di circa 2,5 mio (vedi tabella riassuntiva a pag. 84 del Programma di realizzazione). È unicamente quest'ultimo importo che può essere considerato una novità derivante direttamente dal PUC-MG. Il finanziamento ordinario di 12,5 mio incombe infatti comunque al Cantone sulla base delle legislazioni ordinarie vigenti, indipendentemente dall'esistenza del PUC, che si limita a organizzare questi finanziamenti e a coordinarli in modo razionale.

Abbondanzialmente si rileva inoltre che il Programma di realizzazione sottoposto all'esame granconsigliare è stato modificato rispetto all'originale pubblicato, a dipendenza dei cambiamenti apportati al sistema di smaltimento delle acque di cui si è detto al punto 4.2.c, Settore

infrastrutture e a dipendenza di alcuni aggiornamenti conseguenti a situazioni nel frattempo mutate.

### 5.3 Il finanziamento delle attività preliminari

Lo stato complessivo dell'economia, che da alcuni anni presenta indicatori preoccupanti, incide ormai pesantemente anche sulle finanze pubbliche. Con riferimento all'attuazione di interventi nel campo della pianificazione territoriale si rileva che la situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi il Cantone non permette in questo momento di promuovere l'attuazione della prima fase del PUC-MG così come prevista dal Programma di realizzazione (vedi tabella Costi I fase, allegato n. 5a/1). Nell'ottica delle misure di risparmio che il Cantone ha messo in atto nei diversi campi della sua attività, lo scrivente Consiglio ha deciso di intervenire procrastinando al 1999 l'inizio dell'attuazione di questa pianificazione. Inoltre la misura più incisiva consisterà nel ridefinire gli interventi prioritari compatibili con la mutata situazione finanziaria. Si tratterà in concreto di individuare una tappa "0" all'interno della prima fase di attuazione del Piano, la quale formerà oggetto di un messaggio separato che sarà sottoposto successivamente all'attenzione del Gran Consiglio. Si intende in sostanza svincolare la richiesta di crediti per il finanziamento dell'attuazione del PUC dalle fasi attuative così come previste dal Programma di realizzazione e questo anche per fissare finalmente la situazione giuridico-pianificatoria del comprensorio del Monte Generoso, concludendo la fase progettuale e quella ricorsuale.

Con questo messaggio chiediamo, accanto all'approvazione del PUC-MG, un limitato credito, essenzialmente riservato al finanziamento delle attività preliminari indispensabili per iniziare la concreta attuazione del Piano nel 2000. Per il periodo 1997-99 gli investimenti sono contenuti in 0.25 mio di franchi e i costi di gestione in 0.06 mio di franchi e meglio come indicato nella tabella seguente.

	1997	1998	1999	1997-99
Investimenti	--	--	250'000.-	250'000.-
Costi di gestione	--	20'000.-	40'000.-	60'000.-

I costi di gestione sono quelli necessari per lo stipendio a tempo parziale del segretario della Commissione preposta a promuovere l'attuazione del Piano. Infatti in base all'art. 10 NAPUC si prevede di costituire la Commissione dopo l'approvazione del PUC-MG da parte del Gran Consiglio; essa dovrà prioritariamente designare al suo interno il Comitato esecutivo, il quale a sua volta nominerà il segretario tecnico. Quest'ultimo diventerà operativo nella seconda metà del 1998 con la finalità di preparare i primi interventi attuativi.

## 6. GLI ESITI DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE

Siamo ora confrontati con le risultanze della seconda pubblicazione del Piano, contro la quale sono stati interposti 18 ricorsi di cui 7 di Comuni e Patriziati, 3 di enti ed associazioni, 1 delle Telecom PTT e 7 di privati o persone giuridiche.

A titolo di paragone quantitativo si osserva che in sede di prima pubblicazione erano state presentate 29 osservazioni così suddivise: 12 da parte di Comuni e Patriziati, 8 di enti e associazioni e 9 di privati. A livello di contenuti, già le osservazioni erano di natura assai

diversificata: in taluni casi le richieste erano diametralmente opposte le une alle altre. Se pure sull'insieme si denotava una sostanziale adesione alla politica pianificatoria del Piano, d'un canto Comuni e Patriziati esprimevano timori d'ordine finanziario ed organizzativo con riferimento all'attuazione del Piano medesimo, d'altro canto i privati contestavano le limitate o diminuite possibilità di sfruttamento edilizio offerte rispetto alla precedente pianificazione. Di converso le associazioni ambientaliste reclamavano ulteriori diminuzioni delle potenzialità edificatorie ed una limitazione più incisiva del traffico motorizzato privato.

Per quanto attiene ai contenuti generali ed alle caratteristiche dei ricorsi presentati in sede di seconda pubblicazione, si rimanda al seguente capitolo 7.1.

## 7. OSSERVAZIONI AI SINGOLI RICORSI

### 7.1 Osservazioni generali

Rileviamo anzitutto con piacere che sono diminuiti i gravami interposti in particolare dai Comuni, e che gli stessi hanno sollevato un numero inferiore di richieste rispetto a quanto avvenuto in sede di prima pubblicazione. Non è più contestato lo strumento pianificatorio del PUC come tale (in prima battuta taluni Comuni avrebbero voluto attuare gli interventi previsti mediante i PR comunali). V'è pure sostanziale adesione - dopo le necessarie modifiche attuate su suggerimento di alcuni ricorrenti - riguardo alle competenze, alle modalità di esecuzione ed alla rappresentanza negli organismi attuativi del Piano. Tranne rari casi v'è accordo anche sul finanziamento e sulla relativa ripartizione dei costi, mentre restano contestati alcuni punti riguardanti in particolare le limitazioni del traffico motorizzato privato. In complesso si deduce un'adesione degli enti pubblici all'impostazione globale del Piano e un soddisfacimento delle esigenze comunali. Dal canto loro le associazioni di protezione della natura e del paesaggio ed un partito ribadiscono l'opposta volontà di diminuire ulteriormente le possibilità di sfruttamento edilizio e le possibilità concesse al transito motorizzato privato. Le richieste ricorsuali dei privati vertono solo in parte su un aumento dei parametri edificatori: il caso più eclatante è quello della SA Bellavista-Monte Generoso maggior proprietario privato sul Monte. Altri privati presentano richieste più diversificate (esercizio della caccia, riproposta della grande circonvallazione di Salorino, ...) ed uno fornisce interessanti suggerimenti pratici per incrementare le possibilità di fruizione della montagna.

Riportiamo in questa sede le considerazioni di plauso di un ricorrente, le cui parole ben sintetizzano la difficoltà di armonizzare i diversi interessi presenti sul territorio e mettono in luce la fatica di trovare un minimo comune denominatore fra postulati spesso totalmente contrastanti fra di loro, come quelli che emergono in sede di ricorso.

*"Prendo atto del lavoro svolto finora nell'intento di armonizzare le diverse componenti pubbliche e private, mirato a valorizzare questa nostra bella regione. Se si pensa come appare dal rapporto sulle osservazioni, che esistono coloro che ritengono l'attuale piano inutile, da poter intervenire sulla montagna coi singoli PR comunali e col Piano Direttore senza finora aver mosso un dito per farlo, a chi vorrebbe, sia nelle restrizioni sia nel liberalizzare venissero accettati i propri interessi unilaterali, va detto che raggiungere una ragionevole armonia non è cosa di poco conto."*

Ora, occorre qui ribadire con vigore che questo Piano è un piano di protezione che mira a salvaguardare e valorizzare le componenti naturali, paesaggistiche e culturali del territorio. Ne consegue che fra i diversi interessi incidenti chiedono prioritaria attuazione i postulati di limitazione del traffico veicolare privato (salvaguardando il più possibile la libertà di movimento

della popolazione locale) e di promozione di una funzione ricreativa e di svago compatibile con i valori della montagna. Prioritaria risulta pure la promozione di un approccio alla montagna nel rispetto delle sue peculiarità, principalmente naturalistiche. Non vi sarà quindi spazio per forme insediative invadenti frutto di una filosofia pianificatoria di altri tempi. Parimenti questo Piano non potrà farsi carico di progetti di enti locali, sia comunali sia patriziali, che non rientrano nelle sue finalità; questo con particolare riferimento ai progetti stradali.

Le proposte di decisione sui singoli ricorsi seguono dunque essenzialmente questa linea.

Ricordiamo, in conclusione, all'attenzione di codesto lodevole consesso che i seguenti ricorrenti hanno chiesto di essere sentiti in contraddittorio nell'ambito di un sopralluogo: i Municipi di Mendrisio, Salorino, Monte e Casima, i Patriziato di Campora, Monte e Casima. la Sezione Socialista di Mendrisio e LLCC, i signori Bernasconi e la SA Bellavista Monte Generoso.

## 7.2 Riassunto delle contestazioni e proposte di decisione

- ❖ Il **Comune di Mendrisio** esprime anzitutto il generale apprezzamento per gli sforzi dell'autorità cantonale nell'accogliere i suggerimenti relativi agli indirizzi del PUC-MG espressi nel corso della consultazione. Mendrisio ripropone la costruzione alla Bellavista di un posteggio per 180 veicoli, poiché secondo l'esperienza acquisita la zona può accogliere sino a 300 veicoli circa. Esso chiede quindi che il Piano e le norme siano modificati in modo da rendere possibile tale realizzazione. Con riferimento al finanziamento del Piano, Mendrisio ribadisce l'assoluta necessità di confermare i sussidi federali e cantonali previsti dal programma di realizzazione, indipendentemente da eventuali modifiche delle basi legali di riferimento. Questo perché tali sussidi sono indispensabili per concretizzare gli obiettivi e le opere del Piano. Il Comune chiede di essere sentito.
- ♦ Si richiamano preliminarmente le considerazioni esposte al settore viabilità e trasporti. Dopo la consultazione preliminare, la capacità del posteggio in questione è stata aumentata da 50 a 70 posti auto proprio per tenere conto della suggestione di Mendrisio, ma badando al contempo di non compromettere gli obiettivi del PUC-MG intesi alla limitazione del traffico veicolare privato. Un aumento da 70 a 180 posti auto sarebbe invece in contrasto con gli obiettivi di accessibilità limitata alla montagna codificati dall'art. 21.1.2. Secondo il Piano infatti, alla Bellavista potranno essere realizzati altri 100-150 posteggi privati connessi alla struttura alberghiera dell'Albergo Bellavista, nel caso lo stesso fosse ricostruito. Al traffico indotto da questa struttura va poi aggiunto quello generato dagli utenti locali che potranno beneficiare di permessi speciali di circolazione a norma dell'art. 21.2.2. Per quanto attiene agli aspetti realizzativi, la proposta di costruire un posteggio a forma di anello risulta in conflitto con la tutela dell'importante via storica segnalata dal Piano. Da ultimo si rileva che il posteggio, nella dimensione prevista, è sufficiente per le esigenze del traffico veicolare della maggior parte dell'anno, costituito perlopiù dagli autoctoni. Il suo ampliamento, anche nei limiti richiesti dal Comune, non sarebbe invece sufficiente a garantire una gestione ordinata dei momenti di punta, che sostanzialmente coincidono con gli assalti alla montagna nei giorni festivi di bel tempo della primavera e dell'estate.
- ♦ Riguardo alla tematica finanziaria si rimanda anzitutto ai considerandi di cui al punto 5. I sussidi federali e cantonali previsti sono quelli stabiliti dalle rispettive legislazioni ordinarie. Il Cantone prevede inoltre, quale specifico incentivo all'attuazione del PUC-MG, il sussidiamento straordinario di alcune opere. E' noto per contro che i sussidi ordinari si fondano su una specifica base legale, le cui modifiche non competono necessariamente al

Consiglio di Stato e la cui entità dipende anche dalla forza finanziaria del Comune al momento in cui sarà chiamato a finanziare le varie opere. Lo scrivente Consiglio farà il possibile, per quanto di sua competenza, per attenersi agli importi citati.

Per quanto attiene al finanziamento delle opere di canalizzazione si richiama quanto esposto al capitolo 4.2.c, Settore infrastrutture, del presente messaggio. Le modifiche proposte sono state illustrate al Municipio di Mendrisio nella riunione del 24 settembre 1996.

Lo scrivente Consiglio propone pertanto la reiezione del gravame di Mendrisio.

- ❖ Il **Comune di Castel S. Pietro** chiede per la sua popolazione un accesso veicolare agevolato al Monte, tenuto conto degli stretti rapporti esistenti tra questa comunità e il Generoso. A mente del Municipio la drastica limitazione del traffico veicolare provocherà una minor conoscenza della montagna ed una perdita del legame con le proprie radici culturali. Il Comune chiede inoltre che le norme facciano esplicita menzione del divieto della pratica del motocross.
- ♦ Si richiamano anzitutto le considerazioni esposte al settore viabilità e trasporti. L'adozione di misure pianificatorie agevolate a favore della sola popolazione di Castel S. Pietro, o di quella dei Comuni situati nel comprensorio del Piano, si urta al principio della parità di trattamento. Né è pensabile estendere tali agevolazioni a tutta la popolazione, perché ciò significherebbe rinunciare all'obiettivo prioritario della limitazione del traffico veicolare privato sul Monte. Per contro, occorre dire che le facilitazioni di transito di cui beneficerebbero gli utenti locali secondo l'art. 21.2.2 rispondono di fatto alle richieste formulate dal Municipio per i propri abitanti. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.
- ♦ A ragione il Comune di Castel S. Pietro denuncia la pratica del motocross sul Generoso. Essa è in effetti altamente conflittuale con gli obiettivi del PUC-MG in tema di protezione della natura, di turismo e di traffico. Lo scrivente Consiglio propone pertanto a codesto lodevole legislativo di accogliere la richiesta ricorsuale e integrare come segue l'art. 20.1 (cfr anche allegato n. 3):  
*"In particolare è vietata la pratica del motocross".*

Si propone dunque di decidere il gravame ai sensi dei considerandi.

- ❖ Il **Municipio di Salorino** chiede preliminarmente di essere sentito ed un sopralluogo in contraddittorio. Nel merito propone le seguenti osservazioni. Per quanto attiene al settore viabilità e trasporti, il Comune contesta l'obbligo imposto dell'uso del mezzo di trasporto collettivo, con contemporanea limitazione del transito con veicoli privati. Il Comune reputa che sarebbe meglio bloccare il traffico con misure di polizia durante le giornate dei forti afflussi, per poi concedere l'accesso libero alla montagna durante tutta la settimana. Il Comune contesta la costruzione di un posteggio pubblico alla Piana; esso esprime gravi dubbi sull'importanza attribuita alla ferrovia quale mezzo di trasporto pubblico e ne paventa, in caso di chiusura, l'obbligo di ripresa da parte dell'ente pubblico. Salorino ribadisce l'importanza dell'accesso al Monte attraverso la strada principale Mendrisio-Bellavista e chiede che si ponga mano ai necessari interventi di miglioria (creazione di slarghi per l'incrocio, allargamenti di punti critici, consolidamento dei cigli), anche tenuto conto del traffico di cantiere conseguente all'attuazione delle opere previste dal PUC. Per quanto attiene alla proprietà delle strade, il Comune chiede di

rinunciare alla cessione della proprietà stradale sino al bivio di Cragno e invita il Cantone ad assumere la proprietà e gestione anche della tratta fino alla Cascina d'Armirone. Chiede inoltre lo scioglimento del Consorzio della strada dei Cassinelli (proprietari privati) con assegnazione delle singole tratte ai rispettivi Comuni. Salorino ripropone, in alternativa alla soluzione prevista dal Piano, la creazione di un posteggio pubblico all'interno del nucleo di Cragno ad uso dei proprietari di immobili locali. Invita infine, tenuto conto delle predette proposte, a rivedere il capitolo investimenti.

Con riferimento al settore turismo e ricreazione, Salorino propone il completamento delle aree di svago con la realizzazione di piccole aree naturali di posteggio decentrate dotate di strutture di accompagnamento minime (cestini rifiuti, panchine e tavoli in legno).

Nel settore insediamenti, Salorino contesta la forte diminuzione dei parametri edificatori rispetto alla situazione precedente. Questi erano serviti per calcolare la chiave di riparto per la partecipazione ai costi di investimento del Consorzio acquedotto Monte Generoso in liquidazione. Paventando rivalse dei proprietari verso l'ente pubblico per le diminuite possibilità edificatorie, Salorino chiede il relativo adeguamento del piano di finanziamento.

Quo al settore infrastrutture, il Comune chiede una reimpostazione della questione depurazione delle acque. Propone soluzioni alternative (fosse stagne) per gli insediamenti singoli sparsi sulla montagna e reputa eccessivo l'investimento di 10.5 milioni di franchi a fronte delle limitate possibilità di sfruttamento edilizio.

Con riferimento al finanziamento, il Comune di Salorino - pur non contestando i fondamenti teorici della chiave di riparto - chiede che questa venga sistematicamente applicata in modo che l'incidenza finanziaria dei singoli investimenti per ogni comune sia proporzionale alla rispettiva chiave di riparto.

- ♦ Si richiamano anzitutto le osservazioni generali per quanto riguarda le finalità del Piano ed i principi esposti al settore viabilità e trasporti.

La soluzione viaria proposta da Salorino non tiene conto degli scopi precipui del PUC-MG ma privilegia semplicemente la promozione della funzione ricreativa. Occorre pur dire che in settimana la montagna sarà liberamente accessibile al traffico veicolare (comunque contenuto rispetto ai momenti di punta) ed al turismo locale e non vi sarà limitazione alcuna legata ai posteggi ed alle barriere. In questo senso il Piano non osta in alcun modo alle aspirazioni di riposo e di svago infrasettimanale degli abitanti del Mendrisiotto; esso mira invece a gestire in modo più sensato i momenti di punta, veicolando criteri di maggior rispetto per la montagna. I posteggi pubblici della Piana e della Bellavista altro non sono che la conseguenza funzionale delle scelte di fondo effettuate nel settore viabilità e trasporti. Ammessa la scelta di base, deve essere condivisa anche la formazione dei due posteggi che serviranno a gestire soprattutto gli afflussi dei "domenicali".

Quo agli interventi di miglioria sulla strada attuale, occorre rilevare che non sono le esigenze del traffico veicolare legato alle possibilità insediative offerte dal Piano che giustificano simili sistemazioni. Tenuto conto del fatto che le quantità edificatorie previste dal PR di Salorino sono di parecchio superiori a quelle che offre il PUC-MG, l'allargamento della strada non può che essere considerato una esigenza funzionale del Comune. Esso dovrà intervenire nella sede pianificatoria adeguata. La richiesta di cessione al Cantone della proprietà di svariate tratte stradali osta poi chiaramente alla politica che il medesimo persegue da anni in materia di strade cantonali. Come recita l'art. 4 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili d'importanza generale. Il Cantone mira in questo modo a limitare l'estensione della rete stradale di sua proprietà. A proposito del posteggio a Cragno, si osserva che la proposta del Comune si fonda su concetti viari superati che antepongono aspetti squisitamente funzionali a criteri di qualità ambientale ed urbanistica. Il Piano vuol

risolvere il problema del posteggio selvaggio all'interno del nucleo, segnatamente sulla piazzetta di Cragno, riconsegnando alla comunità questo spazio pubblico per le attività di svago e di ritrovo collettivo. Il PUC-MG ha individuato un'ubicazione discreta dal profilo paesaggistico e che ha il pregio di salvaguardare l'area dei "Fontanini", importanti esempi di manufatto locale. Non si giustifica quindi di distanziarsi da questa proposta, ritenuto che l'accesso al nucleo per il carico e lo scarico sarà comunque autorizzato. Stante le considerazioni fin qui esposte, le scelte finanziarie relative a questo settore devono essere confermate. Il Consiglio di Stato propone quindi di respingere le richieste ricorsuali sul settore viabilità e trasporti.

- ♦ Già s'è detto che questo Piano non vuole favorire un modello turistico che privilegi l'accesso alla montagna con veicoli a motore privati. Il contenimento dei parcheggi decentrati vuole proprio evitare la dispersione delle automobili su tutta la montagna. Il Piano prevede per contro un potenziamento dei punti di servizio lungo i sentieri escursionistici (cfr. settore turismo e ricreazione). La richiesta riguardante le aree di svago deve essere respinta.
- ♦ Richiamate le considerazioni formulate al punto 3 e riguardo al settore si ribadisce che una delle ragioni per le quali il Cantone ha rielaborato negli anni ottanta la pianificazione del Monte Generoso risiede nelle eccessive quantità edificatorie previste dal Piano del 1977/79, inconciliabili con i principi di tutela paesaggistica e naturalistica che si vogliono promuovere. Si osserva che le quantità edificatorie ammesse sono comunque superiori al volume della sostanza edilizia esistente. Non vi sono ragioni oggettive che giustifichino di promuovere una pianificazione dell'edificabilità volta unicamente a salvaguardare la validità di una chiave di riparto a suo tempo concordata per il finanziamento degli investimenti dell'acquedotto consortile. Si propone pertanto di respingere questa richiesta ricorsuale.
- ♦ Per la depurazione delle acque si rimanda anzitutto alle considerazioni riportate al capitolo infrastrutture. Richiamato, come giustamente osserva il Municipio, il valore indicativo della tavola III lo scrivente Consiglio ha dovuto proporre soluzioni alternative, limitando allo stretto indispensabile la rete delle canalizzazioni e prevedendo soluzioni di smaltimento in loco per i piccoli insediamenti. E' stato quindi modificato il programma di realizzazione e ridotto di circa 2.5 mio l'investimento previsto per la depurazione delle acque. Su questo punto il Consiglio di Stato propone l'accoglimento del ricorso.
- ♦ A mente dello scrivente Consiglio la chiave di riparto è stata applicata correttamente. Le differenze evidenziate dal Municipio di Salorino sono riconducibili al fatto che non tutte le opere previste dal Programma di realizzazione possono essere ripartite a carico di tutti i Comuni. Conseguentemente l'onere finale a carico di ogni singolo Comune non può essere proporzionale alla chiave di riparto stabilita. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.

Il Consiglio di Stato propone in conclusione di decidere il gravame di Salorino ai sensi dei considerandi.

- ❖ Il **Comune di Melano** chiede che per la zona edificabile comprendente l'area dell'albergo Des Alpes (zona edificabile Bellavista–Stazione) siano mantenuti i parametri edificatori previsti dal Piano regolatore cantonale di protezione del Monte Generoso (PRMG) adottato nel 1979, in modo che possa essere realizzato quanto prospettato con la domanda preliminare di costruzione presentata dalla Bellavista SA nel 1982. Motiva la sua richiesta asserendo che le possibilità edificatorie previste dal PUC-MG non consentono di realizzare

una struttura alberghiera sostenibile da un punto di vista economico e commerciale. Anche la mancata riproposta dell'adiacente zona sportiva riduce l'interesse per il recupero di questo edificio, che rischierà quindi di diventare una rovina.

- ♦ Si richiamano anzitutto le considerazioni esposte al settore insediamenti. Essendo l'area libera dal bosco in corrispondenza dell'albergo estremamente limitata, la zona edificabile RT1 prevista dal PRMG 79 presupponeva la concessione di un dissodamento (cfr. art. 38 NAPR, PRMG 79). Al giorno d'oggi una misura pianificatoria di questo tipo risulta inattuabile poiché la legislazione e la giurisprudenza in materia forestale escludono a priori la possibilità di dissodare un territorio incluso nell'elenco dei paesaggi naturali d'importanza nazionale (IFP 1803), per gli scopi indicati dal Comune di Melano (cfr. ad esempio DTF non pubblicata 1° febbraio 1996 in re Matthey). Le proposte di edificabilità predisposte dal PUC-MG si fondano su questa constatazione e sulla situazione territoriale: l'aumento del 20% della volumetria esistente costituisce quindi una misura adeguata alla situazione. A titolo abbondanziale, si osserva che il luogo su cui sorge l'albergo Des Alpes ora in disuso è estremamente molestato dalle emissioni foniche provenienti dalla sottostante autostrada, ciò che costituisce una pregiudiziale concretamente ben più limitante delle misure pianificatorie contestate. In conclusione si osserva che questa richiesta ricorsuale non era stata presentata in sede di prima pubblicazione. Al contrario il Comune ricorrente aveva a suo tempo richiesto per quest'area una rettifica dei confini a favore di Mendrisio, operazione che l'avrebbe sollevato dagli obblighi finanziari legati alla zona edificabile.

Lo scrivente Consiglio propone di respingere il ricorso.

- ❖ Il Comune di Muggio contesta la mancata inclusione nel PUC della strada agricolo-forestale che collega Roncapiano alla Muggiasca. Esso motiva la sua richiesta, asserendo che questo collegamento stradale era già incluso nel Programma di promovimento della Regione Valle di Muggio (approvato dal Consiglio di Stato nel giugno 1983) quale opera di interesse regionale di prima priorità. A mente del Municipio questa arteria riveste una notevole valenza sociale, agricola, forestale e paesaggistica. Valenza sociale perché permette di allacciare il centro agricolo della frazione della Muggiasca al paese di Muggio, senza dover passare da Salorino con un percorso di 25 km. La strada è pure giudicata necessaria dal profilo agricolo perché permette di consolidare la situazione delle aziende, elementi essenziali per la gestione del territorio. Anche la funzione forestale potrà beneficiare di quest'opera come rilevato dalla stessa autorità cantonale in un rapporto del 26 ottobre 1978. Da ultimo il Municipio rileva che la nuova strada faciliterebbe la manutenzione dei numerosi edifici sparsi lungo il tracciato.
- ♦ Il collegamento stradale in questione non è opera indispensabile alla concretizzazione degli obiettivi del Piano, esso soddisfa principalmente un interesse locale particolare e di tali interessi la pianificazione cantonale non può farsi carico, anche in relazione agli elevati costi prospettati. Nel merito occorre dire che al di là delle considerazioni d'ordine finanziario, parecchie sono state le valutazioni negative su questo collegamento stradale espresse dai servizi cantonali in occasione dell'esame preliminare e dell'approvazione del PR di Muggio. Lo scrivente Consiglio ha avuto modo di ribadire la propria posizione con le osservazioni formulate al Tribunale della pianificazione del territorio, relative al ricorso presentato dal Municipio contro la mancata approvazione del PR limitatamente al tracciato stradale in oggetto.

Riportiamo qui di seguito le considerazioni testuali del Consiglio di Stato:

1. *È vero che si discute da tempo della realizzazione di un collegamento con la Muggiasca e passi concreti (progetto di massima, sopralluoghi federali, ecc.) erano stati fatti già a partire dal 1978. Nel 1986 l'Ufficio forestale del VI circondario, dopo aver incontrato il Comune, si era fatto promotore per un incontro con le Sezioni pianificazione urbanistica, bonifiche e catasto e agricoltura. A causa degli studi in corso per il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del Monte Generoso, che includevano anche i problemi stradali, l'incontro non aveva avuto luogo, poiché la presentazione del Piano avrebbe permesso a tutti di esprimersi anche sui problemi stradali.*
2. *Da quella data il Comune non ha più interpellato l'Ufficio forestale, ha però previsto la strada nel piano regolatore, forse ritenendo a torto, che il Cantone avesse già approvato il tracciato.*
3. *Il PUC recentemente messo in consultazione non prevede il collegamento con la Muggiasca. Preavvisando il piano regolatore l'Ufficio forestale ha seguito quanto previsto dal PUC che si basa sulle seguenti motivazioni di carattere forestale prevalente:*
  - a. *La strada, lunga ca. 2'700 m con pendenze dal 3 al 10%, verrebbe costruita su terreno roccioso, molto ripido e impervio (pendenze dal 60 al 90% e oltre) con due valli principali e numerose vallette e fasce rocciose da attraversare. Le difficoltà tecniche sono molto elevate e portano a dei costi di oltre 3 milioni di franchi.*
  - b. *L'impatto paesaggistico di una costruzione del genere è enorme (scarpate molto lunghe, problema della sistemazione del materiale di scavo, manufatti, ecc.).*
  - c. *I boschi interessati dalla strada sono a funzione protettiva, sono molto stabili ma non hanno nessuna funzione economica (vedi piano di gestione forestale non pubblicato), non richiedono quindi interventi e non giustificano la creazione di un accesso.*
  - d. *A titolo abbondanziale l'Ufficio forestale sottolinea che, anche se ci fosse un elevato interesse per degli interventi forestali, le limitazioni d'accesso (strada del Generoso e strada cantonale fino a Roncapiano con larghezza di 2.5 m) precluderebbero la costruzione di una strada forestale che deve avere una larghezza di 3 m per essere razionalmente utilizzata da autocarri forestali.*
4. *L'Ufficio forestale aggiunge ancora che leggendo il punto d. del ricorso del Comune (funzione paesaggistica) sembrerebbe di capire che il Comune intenda utilizzare come tracciato stradale quello dell'attuale sentiero. Dal punto di vista tecnico questa soluzione è impraticabile in quanto il sentiero ha a tratti pendenze, non modificabili, dal 20 all'80%. Esclude poi nel modo più assoluto, poiché ha verificato l'incarto, che il progetto forestale del 1978 prevedesse una soluzione del genere.*

*L'Ufficio protezione natura condivide queste osservazioni.*

Stante quanto esposto, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso del Comune di Muggio.

- ❖ **I Comuni di Casima e Monte e i Patriziati di Campora, Monte e Casima** lamentano una non chiarezza a livello di norme che codificano il cosiddetto comparto "c" (disposti combinati 6 – 26 NAPUC e 51 cpv. 4 LALPT) e l'assenza di interventi pianificatori minimi a favore dei loro territori (piccole strade forestali e agricole percorribili con mezzi meccanici). Chiedono la ripresa nel PUC–MG delle proposte alternative da loro elaborate che vertono in sostanza sulla realizzazione di strade agricolo–forestali larghe ml. 2.50, ricavate dal tracciato dei sentieri e mulattiere esistenti. Allegano una dettagliata planimetria e chiedono un sopralluogo in contraddittorio. In via subordinata chiedono di essere esclusi, in caso di reiezione della domanda principale, da ogni partecipazione finanziaria riguardante il PUC–MG con contestuale autorizzazione a riprendere nei piani regolatori i concetti stradali esposti.
- ♦ Preliminarmente occorre precisare che la mancata definizione di interventi puntuali di valorizzazione del settore agricolo–forestale, nel territorio giurisdizionale dei comuni e patriziati ricorrenti, è da ricondurre all'elevato rapporto costi-benefici che tali interventi richiedono. Di fatto gran parte delle aree oggetto del contendere sono state definitivamente abbandonate e non sono più recuperabili per uno sfruttamento agricolo economico e razionale. Le proposte alternative formulate dai ricorrenti coincidono esattamente con quanto presentato in sede di prima consultazione. Le stesse sono state esaminate con grande attenzione dai competenti servizi cantonali i quali già hanno avuto modo di precisare che queste proposte presentano in taluni casi caratteristiche proibitive per rigidità e carreggiata (la qual cosa impedisce l'ottenimento di sussidi in base alla legislazione forestale vigente), in tal altri risultano in conflitto con alcuni tracciati storici che vanno salvaguardati nella loro integrità. Il Cantone ha proposto chiaramente quali soluzioni adeguate l'uso di mezzi di esbosco come la teleferica mobile e per l'agricoltura l'uso di strumenti meno costosi come le teleferiche fisse.  
Con riferimento alle proposte di modifica presentate, il Consiglio di Stato propone dunque di respingere il ricorso.
- ♦ Per quanto riguarda il comparto "c" (che comprende i villaggi e le zone limitrofe con un elevato grado di antropizzazione) si richiama anzitutto il punto 4.2.a di questo messaggio. Il PUC–MG ha in sostanza delegato ai Comuni in particolare la delimitazione della zona edificabile e la relativa urbanizzazione nel rispetto delle finalità della pianificazione superiore (art. 6 e 26). Il Consiglio di Stato, in sede di approvazione dei PR o delle loro revisioni, verifica che venga attuato il coordinamento tra la pianificazione cantonale e quella comunale (art. 51 cpv. 4 LALPT). Di fatto questo coordinamento è già stato concretizzato con le recenti approvazioni dei PR di Castel S. Pietro, Muggio, Monte, Casima senza che lo stesso abbia posto particolari problemi, né provocato tempi lunghi o costi degni di rilievo. Non regge quindi l'obiezione di poca chiarezza riferita alle norme che riguardano il comparto "c".
- ♦ Nemmeno si giustifica la richiesta dei ricorrenti di essere estromessi dalla partecipazione alle spese del Piano. Si richiamano le considerazioni esposte al capitolo riguardante le competenze d'attuazione e di finanziamento ed in particolare l'art. 7.1.1, che stabilisce che la realizzazione degli interventi previsti dal PUC incombe ai proprietari ed agli enti pubblici locali in base alla legislazione ordinaria. Ora l'art. 98 LALPT prevede che i Comuni possono essere tenuti a contribuire al finanziamento delle spese di attuazione dei piani di utilizzazione cantonali in ragione del loro interesse e della loro capacità finanziaria, sino ad un limite massimo del 50%. La chiave di riparto fissata al punto 1.3 del programma di realizzazione risponde pienamente a questi criteri. Non vi sono motivi oggettivi per scostarsi da questi parametri nel caso degli enti pubblici qui ricorrenti. Quanto ai Patriziati gli stessi,

diversamente dai Comuni, non sono caricati da oneri di attuazione del Piano se non in quanto proprietari. Il PUC-MG non attribuisce quindi a questi enti costi generali di attuazione, ma provvede semmai a farli beneficiare oltre che di sussidi ordinari di un sussidiamento straordinario per le opere di loro competenza. Si propone dunque di respingere il gravame su questo punto.

- ♦ Quo al quesito di ancorare le proposte formulate nei PR comunali, al medesimo non ostante obiezioni particolari. Ovviamente la cosa andrà proposta nella sede adeguata (variante o revisione di piano regolatore del Comune interessato) e presupporrà la dimostrazione delle capacità di finanziamento da parte dell'ente promotore. E' chiaro che la via della pianificazione comunale non può configurare un espediente per garantirsi un finanziamento cantonale di opere per le quali il medesimo è stato escluso dal PUC-MG. In questo senso il Consiglio di Stato non può in questa sede formalmente autorizzare una ripresa pura e semplice delle proposte ricorsuali nei PR comunali.

Il Consiglio di Stato propone dunque di decidere questo ricorso ai sensi dei considerandi.

- ❖ Il **Patriziato di Castel S. Pietro** rileva preliminarmente con soddisfazione che alcune sue richieste sono state accolte. Ripropone per contro il suo gravame sul tema della ripartizione degli oneri finanziari, chiedendo che il PUC-MG disciplini formalmente l'intervento dello Stato per quegli attori chiamati a contribuire al finanziamento del Piano che non hanno disponibilità finanziaria. Chiede inoltre nuovamente che i rappresentanti dei Patriziati siano definiti membri della Commissione con diritto di voto.
- ♦ Con riferimento alla tematica finanziaria, occorre anzitutto precisare che i Patriziati sono trattati alla medesima stregua dei privati; ciò significa che essi non sono chiamati a finanziare, come ad esempio i Comuni, le spese di realizzazione del Piano. Gli oneri finanziari che il programma di realizzazione riporta a carico del Patriziato si riferiscono unicamente ad interventi che gli incombono in quanto proprietari fondiari (si veda ad esempio il 20% di partecipazione alle spese di risanamento selvicolturale e della rete di esbosco, che incombe ad ogni proprietario di bosco). Il PUC-MG non attribuisce quindi ai Patriziati oneri ulteriori, semplicemente provvede a coordinarli e a farli beneficiare, se del caso, oltre che di sussidi ordinari di un sussidiamento straordinario in base al Piano. Ovviamente per queste opere di competenza di privati o di enti patriziali il Cantone non interviene di principio con un'attuazione sostitutiva. Occorre precisare poi che per l'attuazione sostitutiva, di cui all'art. 7.1.3, deve essere adempiuta la duplice condizione di interventi strettamente necessari ai fini dell'attuazione del Piano e dell'attribuzione della quota-parte di spesa all'ente pubblico che non ha agito. La richiesta della ricorrente è dunque priva di fondamento.
- ♦ L'art. 10.1.2 secondo cui i rappresentanti dei Patriziati sono chiamati a far parte della Commissione a titolo consultivo, cioè senza diritto di voto, risponde a due specifiche esigenze. La prima è quella di disporre di una Commissione funzionante ed efficiente; non può rispondere a questi requisiti una Commissione molto numerosa, composta cioè di oltre 30 membri. Il numero previsto di 17 membri costituisce già un compromesso tra la necessità di disporre di un organismo decisionale snello e quella di garantire ai Comuni una certa rappresentatività e quindi una partecipazione che sia proporzionale agli oneri finanziari loro carico. La seconda esigenza configura il principio basilare secondo il quale si affida un

potere decisionale solo a chi ne è legalmente investito, o a chi mette a disposizione i mezzi necessari.

In effetti solo i Comuni sono chiamati a partecipare alle spese generali di attuazione del PUC-MG, tutti gli altri (enti pubblici e privati) devono finanziare solo le opere che a loro competono in quanto proprietari. Queste considerazioni non impediscono comunque di valutare in modo positivo la funzione di membro consultivo della Commissione. La partecipazione di questi membri sarà preziosa e determinante quando dovranno essere programmati o coordinati gli interventi che interessano da vicino gli enti che essi rappresentano. Inoltre questi membri potranno svolgere per conto dei rispettivi enti un ruolo stimolante e propositivo nei confronti di quella parte della Commissione che ha potere decisionale.

Stante quanto esposto si propone di respingere integralmente il ricorso.

- ❖ La ricorrente **Telecom PTT** contesta l'affermazione contenuta nel Rapporto di pianificazione a pagina 47, secondo cui la realizzazione del collettore fognario Vetta-Salorino è prioritaria a causa del notevole carico inquinante determinato dalle infrastrutture turistico-alberghiere e dalle installazioni delle PTT. Essa ritiene che il proprio impianto non comporti un carico inquinante significativo per rapporto a quello prodotto dalle infrastrutture turistico-alberghiere e chiede la conseguente modifica del testo citato.
- ♦ Il Consiglio di Stato, in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso della prima pubblicazione, aveva già riconosciuto che a determinare la grande parte del carico inquinante erano le infrastrutture turistiche e quelle agricole. Esso non aveva però modificato il testo del rapporto. Lo scrivente Consiglio, accogliendo il ricorso, propone di modificare come segue il testo del Rapporto di pianificazione a pagina 47 (cfr. anche allegato n. 4):  
*"Il collettore Vetta-Salorino è di prioritaria importanza rispetto a tutte le altre opere. E' infatti sulla Vetta del Monte Generoso che già ora si registra un notevole carico inquinante dovuto principalmente alle infrastrutture turistico-alberghiere ed alle attività agricole".*
- ❖ La **Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN), la LSPN Sezione Ticino e Il signor Fausto Salvioni** esprimono anzitutto un giudizio positivo sul Piano, segnatamente nella misura in cui ridimensiona le ambizioni del Piano precedente in tema di insediamenti. Nel merito i ricorrenti chiedono che alla Cascina d'Armirone venga ridotta la volumetria massima realizzabile fuori terra (pari a 13'000 mc) e l'altezza massima da 12 a 9 metri; essi chiedono inoltre che dalla zona edificabile di Pianez venga stralciata la zona edificabile particolare. Postulano pure una riduzione della capacità del posteggio della Piana da 100 a 50 posti, nonché lo stralcio dei contributi di Confederazione e Cantoni per la realizzazione di strutture alberghiere.
- ♦ La richiesta ricorsuale di riduzione dell'altezza e del volume si fonda sulla sentenza 3 aprile 1984 del Tribunale amministrativo (TCA) resa in seguito al ricorso della Lega contro il progetto della SA Bellavista Monte Generoso che voleva realizzare un complesso turistico residenziale in località Cascina d'Armirone. Il TCA aveva sentenziato la riduzione di un piano dell'altezza degli stabili situati lungo la strada consortile, così come indicati nel progetto 10 agosto 1981 della SA Bellavista Monte Generoso. Occorre chiarire che il

progetto approvato dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 10 ottobre 1991 (inc. no. 30514) è conforme alla decisione del TCA e che i parametri edilizi stabiliti dall'art. 37 NAPUC si riferiscono al progetto approvato. Ora, malgrado il complesso edilizio sia stato ridotto di un piano e preveda solo edifici di tre piani abitabili, l'altezza massima misurata secondo i disposti della LE risulta di 12.0 m. Questo fatto è dovuto all'accostamento di due corpi di fabbrica la cui altezza deve essere misurata, a norma di LE, complessivamente e non in modo separato. Di conseguenza l'altezza deve essere misurata dal punto più basso della facciata a valle fino alla gronda posta alla quota maggiore della facciata più a monte. Abbondanzialmente si osserva che è invece possibile misurare le altezze per ogni singolo edificio quando tra due edifici in pendio situati sulla verticale si riscontri, tra i due corpi situati a quote diverse, una rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE). Per quanto attiene al volume massimo, che l'art. 37.2 fissa in 13'000 mc, si osserva che lo stesso corrisponde a quello del progetto autorizzato (ca mc 10'600) incrementato del volume necessario per realizzare i posteggi coperti, così come indica la norma medesima.

Lo scrivente Consiglio, considerata anche la lunga procedura ricorsuale che ha accompagnato questa domanda di costruzione, ha ritenuto di definire i parametri di edificabilità conformemente al progetto approvato. Per questo motivo si propone di respingere il ricorso su questo punto.

- ♦ La zona edificabile particolare di Pianez ha lo scopo di permettere la costruzione di un monastero per un ordine di clausura, così come auspicato dalla Diocesi di Lugano. Un tale insediamento permanente sul Monte Generoso appare conciliabile con gli obiettivi e con le finalità del Piano, e non risulta incompatibile con le altre utilizzazioni presenti sul Monte. La sua natura particolare ne farà un caso unico, per cui non potrà essere considerato quale precedente per altre iniziative con rilevante incidenza territoriale. Si osserva peraltro che i Comuni giurisdizionalmente coinvolti non hanno di principio formulato opposizione a questa iniziativa. Il Consiglio di Stato propone di respingere la richiesta ricorsuale in oggetto.
- ♦ Il posteggio della Piana è stato dimensionato per 100 posti-auto in funzione della capacità della strada di accesso, dell'obiettivo di disporre di un comodo punto di interscambio strada-ferrovia e non da ultimo per soddisfare le necessità di chi intende frequentare la montagna a piedi partendo da un luogo posto ad una quota già assai elevata. La soluzione proposta dal Piano in tema di viabilità vuol infatti concretizzare l'obiettivo di disciplinare il traffico motorizzato privato, limitandolo viepiù ci si inoltra sulla montagna. Ad ogni punto di limitazione del traffico motorizzato privato, occorre dare la possibilità di scelta tra la prosecuzione con il mezzo di trasporto collettivo e l'andare a piedi. In questo senso un'adeguata struttura di posteggio alla Piana risulta necessaria. La localizzazione della stessa a 700 m di altitudine risponde anche alle esigenze degli escursionisti, che potranno così partire da una quota ancora favorevole. Il posteggio costituisce anche un elemento di flessibilità nell'organizzazione dei trasporti sulla montagna infatti nei giorni di forte frequentazione non è da escludere la possibilità di introdurre corse speciali con piccoli bus navetta dalla Piana alla Bellavista. E' comunque importante sottolineare che l'opinione dei ricorrenti non è unanimemente condivisa. Infatti alcuni Comuni e anche privati cittadini auspicano una maggior liberalizzazione del traffico veicolare privato. Agli estensori del Piano incombeva pertanto trovare soluzioni che potessero conciliare il più possibile le diverse esigenze e aspettative, nel rispetto degli obiettivi pianificatori del PUC.  
A proposito delle preoccupazioni della ricorrente sull'impatto paesaggistico di questa struttura si ritiene che la sua dimensione, dell'ordine di 2500 mq al massimo, non ponga problemi per una corretta soluzione a livello del progetto. Per tutti questi motivi lo scrivente Consiglio ritiene opportuno mantenere il posteggio della Piana con la capacità prevista di

100 posti macchina, ritenuto che la realizzazione potrà avvenire anche a tappe, in modo da scongiurare l'inconveniente paventato dalla LSPN di creare un'infrastruttura che non sarà convenientemente utilizzata. Per ulteriori dettagli riguardanti la gestione del traffico veicolare e del posteggio alla Piana si rimanda alla risposta formulata al ricorso della Sezione socialista di Mendrisio (pag. 30).

Su questo punto il ricorso deve essere respinto.

- ♦ I ricorrenti si oppongono in particolare agli aiuti finanziari della Confederazione e del Cantone per la riattazione dell'Albergo des Alpes e per eventuali attrezzature alberghiere alla Bellavista e alla Cascina d'Armirone. Si osserva a questo proposito che gli aiuti previsti nel programma di realizzazione nella colonna Confederazione si riferiscono alla possibilità per i promotori privati di far capo al credito previsto dalla Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche del 1. luglio 1966 (CRA). Per quanto attiene agli aiuti del Cantone, il programma di realizzazione indica i sussidi ordinari previsti dalla legge sul turismo e dalla LIM. Nella misura in cui eventuali progetti dovessero rientrare nella categoria di quelli sovvenzionabili sulla base di queste leggi non si vede perché il PUC-MG debba ignorare queste possibilità; inoltre anche se queste voci di sussidio non venissero indicate dal Piano, rimarrebbe impregiudicata la possibilità di chiedere questi aiuti. Ancor più irragionevole è pensare che l'iniziativa privata si avventuri in investimenti che secondo i ricorrenti sono economicamente votati all'insuccesso, solo perché il programma di realizzazione indica le possibilità di aiuto a tali investimenti. Infine, prima di elargire un qualsiasi contributo, i progetti saranno valutati riguardo alla loro serietà e attendibilità in modo da evitare lo sperpero di fondi pubblici.

Per quanto sopra esposto e nella misura in cui nel programma di realizzazione si sono voluti indicare non solo i costi specifici di attuazione del Piano, ma anche gli investimenti che il PUC-MG permette ai privati di attuare con il beneficio dei sussidi ordinari, l'esposizione di queste voci di sussidio è ritenuta giustificata.

Per tutti i motivi sopra esposti si propone al Gran Consiglio di respingere integralmente il ricorso.

- ❖ Il WWF della Svizzera italiana e il signor Orlando Casellini chiedono lo stralcio del posteggio pubblico previsto all'Alpe di Mendrisio e la classificazione della strada proveniente dalla Piana quale strada transitabile a titolo eccezionale (STE) unitamente al tratto Bivio di Cragno-Cragno; essi chiedono inoltre lo stralcio della zona edificabile della Cascina d'Armirone e la drastica riduzione dei parametri di quella della Bellavista-Stazione.
- ♦ Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti il parcheggio pubblico all'Alpe di Mendrisio non è in conflitto con gli obiettivi perseguiti dal PUC-MG in tema di viabilità, trasporti, turismo e ricreazione, asserito nelle motivazioni del ricorso. La sua costruzione appare necessaria e opportuna sia per l'esercizio delle strutture previste all'Alpe di Mendrisio (segnatamente per l'ostello e la sede delle guardie) sia perché permette di accogliere in modo ordinato, al di fuori dei periodi di punta, gli utenti della montagna costituiti prevalentemente dalla popolazione locale. In altri termini questa soluzione permette agli abitanti del Mendrisiotto di frequentare la montagna per la maggior parte dell'anno con mezzi propri e quindi a costi minimi. Ciò come esplicitamente richiesto nei gravami di diversi Comuni. Le paventate ripercussioni ambientali negative, segnatamente in tema di rumori, appaiono preoccupazione eccessiva. Nei momenti di punta questo posteggio genererà infatti mediamente 140-150 movimenti veicolari al giorno (in generale chi sale il mattino

occupa il posteggio tutto il giorno) che, seppur concentrati nelle prime ore del mattino e della sera, non comprometteranno le qualità ambientali del luogo. Nei giorni non di punta invece, il posto auto rimarrà sottoutilizzato o potrà accogliere, in casi particolari, mediamente anche più di una vettura al giorno. Ritenuto comunque che chi si reca al Generoso di regola non lo fa per restarvi solo poche ore, è ipotizzabile un tasso di utilizzo medio di 1,5 veicoli al giorno. In questo caso avremmo circa 105 posteggi e 210 movimenti giorno. Anche un simile volume di traffico ha ripercussioni ambientali estremamente limitate e completamente compatibili con le finalità della pianificazione qui in esame.

Non da ultimo lo scrivente Consiglio deve ricordare che questo posteggio costituisce un elemento centrale del sistema viario ipotizzato, che concretamente permette di limitare il traffico motorizzato privato lasciando la maggior libertà possibile alla popolazione locale. Riguardo alle infrastrutture di traffico, il posteggio rappresenta un elemento irrinunciabile ai fini del consenso sulle misure in tema di viabilità e trasporti. Ammessa la necessità e l'opportunità di mantenere il posteggio all'Alpe di Mendrisio, la classificazione della strada di accesso altro non è che un semplice corollario.

- ♦ I parametri edilizi della zona edificabile della Cascina d'Armirone si riferiscono al progetto edilizio autorizzato dal Cantone nel 1991. La sostanza edilizia prevista da quest'ultimo corrisponde a quanto deciso dal Tribunale cantonale amministrativo in merito al ricorso della Bellavista Monte Generoso SA, che si era appellata contro il diniego cantonale e comunale del permesso di costruzione. Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno rimettere ulteriormente in discussione la fattibilità di questo progetto modificando le premesse pianificatorie della relativa zona edificabile. Per i dettagli si richiama la risposta formulata al ricorso della LSPN (pag. 27).
- ♦ Per la zona edificabile della Bellavista-Stazione le quantità edificatorie corrispondono a quanto necessario per realizzare le strutture di accoglienza previste dal Piano. Non va dimenticato che uno degli obiettivi di questa pianificazione è di spostare il baricentro del flusso turistico dalla Vetta alla Bellavista; a tale scopo occorre però offrire ai promotori le possibilità edificatorie necessarie. Nelle motivazioni i ricorrenti giudicano eccessiva la contenibilità globale del PUC di 850 unità insediative reputano che non sia commisurata al modello turistico prescelto.  
A questo riguardo si osserva che le possibilità insediative offerte dal Piano dipendono anche dall'esplicita volontà di mantenere le strutture alberghiere esistenti, siano esse in esercizio o meno. Le stesse sono infatti concentrate lungo l'asse della ferrovia e il loro mantenimento non risulta di principio conflittuale con gli obiettivi di protezione della natura.

Per tutti i motivi esposti si propone al Gran Consiglio di respingere integralmente il ricorso.

❖ I ricorrenti **Albisetti Americo, Cortesi Giancarlo, tutti i cittadini menzionati nell'allegato 1 del ricorso, la Sezione socialista di Mendrisio e Il Comitato socialista del Mendrisiotto** riconoscono la necessità e le principali opzioni dell'approvando PUC-MG. Riguardo a specifici postulati non adeguatamente recepiti nella stesura definitiva del Piano essi chiedono: lo stralcio dei posteggi pubblici previsti alla Piana e all'Alpe di Mendrisio, il rinvio del Piano al Consiglio di Stato affinché lo adegui in modo da garantire la chiusura al traffico veicolare privato della strada Mendrisio-Salorino-Bellavista nei fine settimana dei mesi estivi e infine lo stralcio della zona edificabile in località Cascina d'Armirone o, in via subordinata, una drastica riduzione dei parametri edificatori ammessi.

- ♦ Tutte queste richieste trovano fondamento nella volontà dei ricorrenti di tutelare il Monte Generoso da flussi di traffico eccessivi e dalla creazione delle conseguenti necessarie aree di parcheggio. Essi ritengono che al sistema di gestione del traffico proposto dal Piano sia preferibile la semplice chiusura della strada Mendrisio-Bellavista durante i fine settimana estivi, così come in parte già praticato attualmente con misure di polizia. In particolare mettono in dubbio l'efficacia della barriera automatica della Piana a causa delle molte persone che potranno beneficiare dell'accesso motorizzato a titolo eccezionale (proprietari di stabili, esercenti, clienti degli alberghi, agricoltori, ecc.). Lo scrivente Consiglio è dell'avviso che il sistema proposto sia efficace e possa funzionare con costi di esercizio sostanzialmente inferiori a quelli della gestione del traffico tramite la Polizia. Inoltre, proprio per l'alto onere in costi di personale che comporta, il sistema indicato dai ricorrenti rischierebbe di essere attuato solo in misura limitata, in coincidenza con gli assalti di massa dei fine settimana estivi.

Nei periodi di media affluenza, identificabili nei giorni feriali estivi, potrebbe quindi esservi una presenza eccessiva di veicoli a motore sulla montagna con sensibili conseguenze negative di ordine ambientale. Il sistema predisposto dal PUC-MG permette invece di gestire la situazione del traffico motorizzato privato su tutto l'arco dell'anno; per quanto attiene al blocco alla Piana questo sarà attivato solo quando necessario, ossia ogni qualvolta il parcheggio della Bellavista sarà completo. In questo modo si potrà ottenere un'efficace limitazione del numero di veicoli sulle strade della montagna e nel contempo salvaguardare nel migliore dei modi l'accesso degli autoctoni, nei periodi in cui il numero di utenti è limitato. Non va infatti sottovalutato che un consistente numero di persone ed enti locali auspicano, al contrario dei ricorrenti, misure per una maggior liberalizzazione del traffico motorizzato.

La ricorrente prospetta inoltre che nei giorni di forte affluenza molti automobilisti non rinunceranno a salire fino alla Piana malgrado la segnaletica avanzata posta prima di Salorino che annuncia il blocco del traffico verso la Bellavista; ciò con tutti gli inconvenienti del caso. A questo riguardo si osserva che il sistema di gestione prospettato dovrà essere debitamente collaudato come ogni nuova misura organizzativa,. Non si può quindi escludere che nei primi tempi di esercizio e fintanto che il sistema non sarà conosciuto si manifesteranno gli inconvenienti paventati. Ciò nondimeno questi dovrebbero essere limitati nel tempo e definitivamente superati man mano che le modalità di regolamentazione del traffico saranno conosciute anche da tutti gli utenti. Ammessa la bontà del sistema viario proposto, la realizzazione dei parcheggi alla Piana e all'Alpe di Mendrisio non è che un semplice e necessario corollario.

- ♦ La richiesta di stralcio della zona edificabile della Cascina d'Armirone è motivata con il presunto impatto negativo su uno dei paesaggi e punti panoramici più belli di tutto il Monte Generoso. I ricorrenti rilevano altresì un conflitto con le disposizioni in materia di

conservazione del territorio agricolo e con i criteri di dimensionamento e di delimitazione delle zone edificabili sanciti dall'art. 15 LPT. Questa zona edificabile già prevista dal vigente PR cantonale di protezione del Monte Generoso è stata consolidata in seguito al progetto edilizio presentato dalla Bellavista SA e autorizzato dal Cantone nel 1991. La richiesta subordinata di una riduzione dell'altezza e del volume si scontra con le conclusioni della sentenza del Tribunale amministrativo del 3 aprile 1984 resa in seguito al ricorso della Lega svizzera per la protezione della natura contro il progetto della SA Bellavista Monte Generoso volto a realizzare un complesso turistico residenziale in località Cascina d'Armirone. Con quel giudizio il TCA aveva infatti imposto la riduzione di un piano dell'altezza degli stabili situati lungo la strada consortile, così come indicati nel progetto inoltrato il 10 agosto 1981 dalla SA Bellavista Monte Generoso. Il progetto approvato dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 10 ottobre 1991 (inc. n. 30514) è conforme alla decisione del TCA. I parametri edilizi previsti dall'art. 37 NAPUC si riferiscono al progetto approvato. Lo scrivente Consiglio, considerato anche la lunga procedura ricorsuale che ha accompagnato questa domanda di costruzione, ha ritenuto di dover definire i parametri di edificabilità conformemente al progetto approvato.

Del tutto fuori luogo è il richiamo dei criteri di dimensionamento stabiliti dall'art. 15 LPT. Infatti la pianificazione del Monte Generoso risponde a principi propri che nulla hanno a che vedere con le pianificazioni dei singoli Comuni. Il dimensionamento del Piano dal profilo della ricettività insediativa non è da confrontare con i criteri che reggono il dimensionamento dei PR comunali, ma con gli obiettivi specifici enunciati dal PUC-MG stesso. In questo senso la ricettività insediativa è adeguata al modello turistico prescelto.

Per i motivi sopra esposti si propone di respingere integralmente il ricorso.

A titolo abbondanziale si rivela che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore è stata effettuata: essa è codificata all'art. 19.2.2.

- ❖ I signori **Bernasconi Antonio e Miro e CE Bernasconi Luigia, Adriano e Fabio** sono proprietari dei fondi mappali 1822 RFD di Mendrisio e 703 e 701 RDF di Melano, quest'ultimo in località Bellavista. Con riferimento alle loro proprietà chiedono l'inserimento nella zona edificabile Bellavista - Stazione dei loro fondi n. 1822 e 701 e lo spostamento al di fuori del fmn 701 della stazione di arrivo della funivia Melano - Bellavista.
- ♦ La zona edificabile in oggetto concerne l'area occupata dalla stazione ferroviaria della Bellavista, dagli edifici di servizio connessi alla stessa e dall'albergo Des Alpes. Secondo l'art. 33 questa zona ha lo scopo di permettere il potenziamento delle attuali strutture di trasporto e turistiche e la realizzazione di uno spazio didattico e informativo. La funzione di questa zona è quindi di carattere eminentemente pubblico. I fondi dei ricorrenti sono invece edificati con una casetta adibita a residenza secondaria. La stessa, immersa nell'area boschiva, si trova discosta e separata dalla zona edificabile.  
L'ampliamento della zona edificabile ZE 6 non può dunque entrare in linea di conto sia per la diversa funzione, sia per una totale mancanza di correlazione spaziale con la casa dei ricorrenti. L'edificio in questione potrà essere conservato ed eventuali interventi edilizi dovranno semmai conformarsi alle condizioni poste dall'art. 24 LPT e norme generali del PUC-MG. Si propone pertanto la reiezione del gravame su questo punto.

- ◆ Per quanto attiene al tema della funivia Melano – Bellavista (variante B) si rileva anzitutto che l'indicazione della stazione d'arrivo ha carattere puramente indicativo. Essa non è costitutiva di alcun vincolo o restrizione della proprietà privata dei ricorrenti. Conformemente a quanto indicato all'art. 21.3.3, la realizzazione di una funivia secondo le indicazioni della variante B dovrà essere preliminarmente consolidata dal profilo pianificatorio, con l'adozione di una variante del PUC-MG. Semmai si manifesterà simile eventualità i ricorrenti potranno disporre ancora di tutti i rimedi di diritto. Per questi motivi si propone di respingere questa richiesta ricorsuale.

Lo scrivente Consiglio propone quindi la reiezione integrale del ricorso.

- ❖ La **SA Bellavista Monte Generoso (SABMG)** possiede fondi ubicati nella parte centrale della montagna, che interessano il comprensorio giurisdizionale di Mendrisio, Melano, Salorino e Castel S. Pietro. La ricorrente critica gli obiettivi settoriali in tema di "Turismo e ricreazione" ed "Insediamenti" giudicandoli totalmente privi di attrattività in particolare per la zona della Bellavista. Essa paventa per questo sito un lento ma inesorabile degrado. La SABMG lamenta la violazione dei principi di legalità, uguaglianza, proporzionalità e buona fede e chiede quindi una generale revisione delle norme edificatorie - che dovrebbero essere conformate a quelle previste dal Piano regolatore cantonale di protezione del Monte Generoso 1977/79 (PRMG) - e l'attuazione immediata dei collettori fognari per poter avviare la costruzione degli insediamenti. La ricorrente chiede di essere sentita nell'ambito di un sopralluogo.

Le seguenti osservazioni al ricorso riprendono la sequenza delle richieste ricorsuali.

- ◆ Nel criticare il concetto alla base del PUC-MG, la ricorrente chiede in sostanza il ripristino dei parametri che prevede il Piano in vigore in particolare alla Cascina d'Armirone (ZE 9), alla Bellavista – Stazione (ZE 6) e all'Albergo Bellavista (ZE 8). Essa si rifà costantemente ad un'ipotesi di turismo alberghiero residenziale molto intensivo, che la SABMG ha sempre caldeggiato e che certamente era alla base degli studi pianificatori avviati negli anni sessanta. Ora, come esposto nel dettaglio al punto 3 di questo messaggio, numerosi elementi - ma principalmente le nuove tendenze legislative che hanno trovato sbocco nella LPT - hanno condotto lo scrivente Consiglio ad una modifica totale dell'impostazione pianificatoria sul Monte: si è passati da criteri di sfruttamento edilizio molto intensivo a criteri di salvaguardia dei valori del territorio. In questo nuovo quadro pianificatorio sono ammessi unicamente interventi compatibili con le esigenze di protezione della natura e più concretamente, con riferimento al settore turistico, un limitato numero di residenze secondarie ed edifici legati al turismo collettivo. La citazione che segue (tratta peraltro dalla risoluzione governativa n. 3566 del 25.06.95 su un ricorso della Bellavista SA contro la zona di pianificazione) illustra bene come il PRMG79, costantemente invocato dalla ricorrente, fosse uno strumento del tutto inadeguato in quanto ancora troppo debitore della mentalità pianificatoria dei primi anni sessanta:

*"Questo studio complementare (lo studio per la revisione del PRMG79) ha permesso di individuare nei contenuti del Piano pubblicato lacune d'analisi e importanti situazioni di conflittualità tra i vari obiettivi. Il Piano nelle sue prospettive è troppo ambizioso, e poco adatto a risolvere i veri problemi della montagna".*

- ◆ Sulla violazione del principio della buona fede che la ricorrente imputa al Consiglio di Stato per presunte successive dichiarazioni contraddittorie si precisa quanto segue. È vero che la

decisione del Consiglio di Stato del 28 gennaio 1992 riportava la frase citata dai ricorrenti secondo la quale *"... visto che il futuro PR, che verrà pubblicato nei prossimi mesi, lascia alla SABMG le sue possibilità di edificazione sul Monte Generoso ..."*, occorre però precisare che questa considerazione è stata espressa al di fuori della procedura pianificatoria (trattasi di una risposta ad un'istanza di riesame della SABMG riguardo alla chiave di riparto dei costi di costruzione dell'acquedotto Monte Generoso), che non fornisce alcuna indicazione di tipo quantitativo in merito alle possibilità edificatorie e che non può in alcun modo essere considerata come garanzia rilasciata alla ricorrente dall'autorità competente. Ma v'è di più. La ricorrente invoca il principio della sicurezza giuridica pur essendo già nel 1989 perfettamente a conoscenza delle reali intenzioni pianificatorie dell'autorità. Nel maggio del 1989 infatti è stato posto in consultazione un progetto di PUC-MG ai sensi dell'art. 6h cpv. 2 LE 1973 che illustrava in modo inequivocabile, sia cartograficamente che con le norme, le possibilità edificatorie consentite sul Generoso. L'art. 32 del progetto PUC-MG 89 stabiliva che, per la zona dell'Albergo delle Alpi e della Stazione Bellavista, i parametri edilizi nonché l'espressione architettonica avrebbero dovuto essere fissati nell'ambito di un concorso d'architettura. In data 28 giugno 1989 la qui ricorrente aveva espresso le sue diffuse considerazioni. Quanto al ridimensionamento delle zone edificabili comprensive dei fondi di sua proprietà. È dunque perlomeno ardito parlare di violazione della buona fede tenuto conto del fatto che chi se ne prevale conosceva perfettamente ed ha persino preso posizione sulle inequivocabili indicazioni riguardanti le possibilità insediative.

- ♦ Con riferimento al capitolo "Valutazioni specifiche al rapporto sulle osservazioni" si richiama nuovamente il punto 3 di questo messaggio. La ricorrente sostiene di aver sempre ragionato *"... sulla base di dati reali per una sana gestione delle strutture ricreative"*. È innegabile che sia la SABMG sia il Cantone ragionano in termini di dati reali, ma partendo da ipotesi di lavoro diametralmente opposte. La ricorrente mira ad uno sviluppo turistico intensivo che si fonda sul criterio del massimo rendimento economico. Il Cantone, applicando al PUC-MG il modello "turismo naturalistico, escursionistico e di studio", mira a garantire alla popolazione dei centri abitati della regione forme di svago compatibili con i valori ambientali della montagna; di fatto, a questi valori devono cedere il passo i pur legittimi interessi della ricorrente. La SABMG asserisce di non aver mai avuto la possibilità di impostare un discorso pianificatorio comune. Vero è che un simile discorso non ha mai potuto decollare poiché la ricorrente ad ogni modifica della pianificazione si è arroccata sulle sue rivendicazioni insediative precedenti. Quanto all'affermazione secondo la quale la ricorrente ha sempre proposto soluzioni che escludevano interventi massicci, giudicherà codesto lodevole Gran Consiglio se i progetti della stessa non erano manifestamente sproporzionati (cfr a tale proposito doc. 4 della ricorrente). Da ultimo si osserva che, alla vista dei luoghi oggetto del contendere, è ben difficile negare che il degrado non sia almeno parzialmente imputabile alla ricorrente proprietaria. Questa poteva, se solo avesse voluto, evitare il deperimento degli edifici di sua proprietà alla Cascina d'Armirone ed alla Bellavista. In verità l'autorità competente non avrebbe avuto ragione di negare i permessi di ristrutturazione semmai fossero stati richiesti; essa si è invece opposta ai progetti di costruzione della SABMG non più conformi alle mutate esigenze e all'orientamento della pianificazione territoriale.

- ♦ Per quanto attiene alle richieste legate alle singole norme del PUC–MG si osserva quanto segue:

ad art. 16.2:

Con questo capoverso il Cantone assume esplicitamente nei confronti dei Comuni la responsabilità scientifica nel delicato settore dell'idrogeologia.

ad art. 20.2:

Si richiama quanto esposto riguardo al settore "turismo e ricreazione". Nell'ottica della ricorrente il turismo residenziale è quello legato agli apparthotel che comporta la creazione di infrastrutture che incidono fortemente sul paesaggio e sono incompatibili con la realtà del Monte Generoso.

ad art. 21.2.2:

Quanto richiesto dalla ricorrente è già previsto dall'articolo medesimo che recita che accordi specifici possono essere stabiliti per gli esercizi pubblici e per altri casi particolari.

ad art. 21.6.2:

Si richiama integralmente la risposta alle osservazioni alla prima pubblicazione:

*"La regolamentazione dei posteggi può prestarsi ad interpretazioni contraddittorie anche con parametri fissi. Del resto le norme citate, pur valide e comunque da considerare qualora non si trovassero specifiche soluzioni, sono meglio rispondenti a situazioni cittadine che non a condizioni di montagna, come nel nostro caso. Non è comunque intenzione del Cantone imporre la costruzione di un numero di posteggi eccedente lo stretto necessario"* (Oss. n. 25 pto 8 pag. 5).

ad art. 34 (ZE 6 Bellavista – Stazione):

Richiamando la precitata risposta si ricorda che il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente le richieste della ricorrente, ha concesso un aumento del 20% della volumetria esistente per l'Albergo delle Alpi. E' fondamentale rilevare che l'area in questione è ubicata quasi totalmente in zona boschiva, ragione per la quale interventi costruttivi che vadano oltre quanto previsto dal PUC richiederebbero dei dissodamenti oggi non più proponibili per la creazione o ampliamento di una zona edificabile. La legislazione forestale federale e la costante giurisprudenza dell'Alto Tribunale sono a tal proposito inequivocabili; per ulteriori dettagli si richiama la risposta formulata al ricorso del Comune di Melano (pag. 22).

ad art. 36 (ZE 8 Albergo Bellavista):

Si richiama integralmente la risposta alle osservazioni alla prima pubblicazione:

*"La volumetria contenuta nel PUC corrisponde a quella esistente, ritenuta proporzionata al contesto territoriale. Quello che si può ammettere è la costruzione in fasi e blocchi separati. Il testo delle norme viene corretto anche per altri aspetti sollevati e, nel limite del possibile si cerca di favorire l'iniziativa del privato. In particolare è stato revocato l'obbligo di copertura per il 50% dei posteggi"* (Oss. n. 25 pto 3 pag. 4).

Per quanto riguarda la zona sportiva, occorre dire che un'area ricreativa le cui strutture esercitano un impatto limitato sul territorio (si pensi ad un parco Robinson, a campi di bocce, ad un percorso vita) può venire allestita anche al di fuori della zona edificabile. La costruzione di campi da tennis dovrebbe per contro avvenire nell'area edificabile.

ad art. 37 (ZE 9 Cascina d'Armirone):

Si richiama integralmente la risposta alle osservazioni alla prima pubblicazione:

*"La Cascina d'Armirone è un luogo molto esposto visivamente, dal basso e dall'alto. Non può perciò accogliere, anche per questo motivo, ogni sorta di insediamento. Occorre dunque ribadire, senza alcun pregiudizio nei confronti della società proprietaria, entrambe le misure contestate. L'estensione della zona edificabile, per un manufatto sotterraneo non risulta necessaria, e nel caso concreto sarebbe anche inopportuno fagocitare la cappella, situata ad ovest del sedime, segnalata quale monumento culturale"* (Oss. n. 25 pto 4 pag. 4).

ad art. 38 (ZE 10 Alpe di Mendrisio):

Ritenuto che non v'è opposizione di principio ad una ipotesi espropriativa, occorre rilevare che il quantum della zona da espropriare è dettato dall'interesse pubblico che si configura nell'area di svago attrezzata. Va da sé che gli importi dovuti saranno stabiliti nella relativa procedura. Pure illazioni quelle sollevate dalla ricorrente a riguardo della volontà di creare un ristorante; si osserva che il Piano vuole qui istituire semplicemente una zona di svago attrezzata con strutture minime di supporto.

ad art. 43.3:

È opportuno rilevare che la zona conventuale è stata semplicemente aggiunta alla zona edificabile di Pianez per esistenti residenze secondarie, per le quali i parametri edificatori sono stati fissati in termini di indice di sfruttamento e di SUL. Per la struttura monastica è quindi stato ripreso il medesimo criterio della SUL. A tutti gli altri insediamenti particolari previsti sulla montagna (come la stazione e lo spazio informativo della montagna) e non facilmente quantificabili in termini di SUL si è preferito applicare il parametro della volumetria, più adeguato dal profilo tecnico.

- ♦ Il capitolo riguardante l'espropriazione materiale non concerne questa procedura che conclude l'iter pianificatorio del Monte Generoso. E' comunque opportuno esprimere qualche considerazione anche tenuto conto delle cifre esorbitanti (ma sin qui assolutamente non riconosciute) esposte dalla ricorrente nel suo allegato. Anzitutto occorre dire che i fondi della SABMG ubicati in zona edificabile secondo il PRMG 1979 sono quelli della Cascina d'Armirone, dell'Albergo Des Alpes (zona RT1 secondo il PRMG) e dell'Albergo Bellavista (zona RT2). Per quanto attiene alla Cascina d'Armirone la ricorrente è in possesso di una valida licenza di costruzione, che non ha sin qui utilizzato; la Cascina d'Armirone non cade quindi sotto il quesito di un'eventuale indennità per espropriazione materiale. Per quanto riguarda le proprietà Des Alpes (ZE 6 - Bellavista-Stazione secondo il PUC-MG) e albergo Bellavista (ZE 8 - Albergo Bellavista) si contesta che i vincoli istituiti assumano il carattere di gravità richiesto dalla severa giurisprudenza del Tribunale Federale. Una delle fattispecie per le quali è dovuta indennità per espropriazione materiale ricorre quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così da privare il proprietario di una delle facoltà essenziali derivanti dal suo diritto. In questo caso la garanzia si estende al prevedibile uso futuro del fondo solo se esso appare, all'epoca determinante, molto probabile in un prossimo avvenire (DTF 1° luglio 1989 in re SA Bellavista Monte Generoso - TCA, in tema di espropriazione materiale). In concreto devono essere adempiute una serie di condizioni che nel caso della Bellavista SA sono lungi dall'essere realizzate. In particolare si opporrebbe alla possibilità dell'utilizzazione prossima la necessità di un permesso di dissodamento che mai verrebbe concesso ritenuta la severità della legge e della giurisprudenza federali in materia forestale (DTF 16.2.1996 in re Matthey in materia di dissodamento e Schürmann - Hänni "Planung-, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht" 1995, pp 495 e 508), come pure la mancanza di una parte delle opere di urbanizzazione.

- ♦ La tematica del Consorzio strade forestali – Alpe di Mendrisio – Cassinelli – Dosso dell'Ora e Cassinelli – Muggiasca, sollevata dalla ricorrente con richiesta di sciogliere l'ente o esserne estromessa, è stata affrontata dalla scrivente autorità con la risposta alle osservazioni alla prima pubblicazione presentate dal Consorzio medesimo, che qui si richiama integralmente:

- "1. Questo Ente consortile assolve un compito di grande importanza nel contesto della mobilità produttiva sul Monte Generoso. La sua opinione favorevole agli indirizzi del PUC è pertanto particolarmente apprezzata.*
- 2. L'impostazione escursionistica della viabilità non dovrebbe in alcun modo risultare conflittuale con la rete stradale forestale. Rispetto alla situazione attuale è da prevedere, al contrario, un netto miglioramento. Il servizio callaneve con le esigenze dell'azienda PTT per l'antenna del Caviano, dovrebbe potersi svolgere meglio a vantaggio anche del Consorzio.*
- 3. Le motivazioni che hanno indotto alla cessione in questione, sono chiaramente espresse nel documento pianificatorio e non riflettono alcun intento di abbandono del Cantone a scopo finanziario. Questa cessione, dettata da motivi di chiarezza legale e gestionale, avverrà dopo una completa sistemazione del tratto stradale interessato ed un contributo finanziario per la manutenzione, come cita il programma di realizzazione.*
- 4. Le problematiche sollevate relative al Consorzio dovranno fare oggetto di approfondimenti al momento dell'attuazione del PUC, ritenuto che l'Ente in parola è necessario al fine di conseguire gli obiettivi del Piano. Analogamente si procederà per la sua eventuale estensione.*
- 5. La limitazione a pochi esponenti per la costituzione della Commissione di attuazione del PUC, è voluta per una sua migliore efficienza. L'art. 10.1.3 delle norme prevede però che il Consiglio di Stato può invitare a far parte della stessa anche rappresentanti di altri enti. Sicuramente il C.S.F. è un Ente di questi che sarà coinvolto per ogni aspetto relativo alle questioni viarie.*
- 6. Per il buon funzionamento della Commissione faranno stato gli obiettivi settoriali e prioritari del PUC, le decisioni saranno da prendere coerentemente con questi ed in caso di eventuali interessi contrapposti non conciliabili, saranno prevalenti le decisioni delle autorità d'ordine superiore, ossia la Confederazione, il Cantone, i Comuni e di seguito ogni altro ente costituito." (Oss. n. 13).*

In conclusione si ritiene che il consorzio, al quale compete la manutenzione di una parte importante della rete stradale forestale, assolve ad un compito essenziale ai fini del Piano e non può venire sciolto sino a che non venga trovata una adeguata soluzione alternativa. Sull'opportunità di ampliare eventualmente l'ente (come già richiesto dal Consorzio medesimo il quale auspica la partecipazione di Salorino e del Cantone) ci si potrà eventualmente chinare in fase di attuazione del Piano.

- ♦ Sulla questione sollevata nella parte conclusiva del ricorso, riguardante il tema del collettore delle acque luride, si richiama integralmente quanto esposto al settore infrastrutture. Già s'è detto che, a causa della stretta relazione che intercorre tra interventi pubblici e privati, spesso sarà proprio la garanzia dell'investimento da parte del privato a indurre l'ente pubblico ad attuare gli interventi di sua competenza. Concretamente, ad esempio, i Comuni procederanno alla realizzazione delle canalizzazioni nella misura in cui saranno certi che i privati a loro volta costruiranno gli insediamenti. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non compete né al Consiglio di Stato né al Gran Consiglio imporre un termine per

la costruzione delle canalizzazioni, ciò poiché queste opere sono di competenza dei Comuni.

Il Consiglio di Stato propone quindi di decidere il ricorso ai sensi dei considerandi.

- ❖ La **Ferrovia Monte Generoso SA** è proprietaria della ferrovia Capolago - Bellavista - Vetta e delle infrastrutture turistiche sulla vetta del Monte Generoso. Essa ha seguito con vivo interesse l'elaborazione del PUC-MG che giudica uno strumento pianificatorio indispensabile e qualificante. La ricorrente denuncia il mancato sussidiamento federale e cantonale per le strutture turistiche della Vetta, mentre analogo sussidio è previsto per interventi simili di altri proprietari privati. La Ferrovia Monte Generoso SA chiede che il programma di realizzazione venga modificato prevedendo i medesimi criteri per tutte opere private nell'ambito della promozione turistica. Essa chiede inoltre la modifica dell'art. 21.3.2 nel senso che l'Ente pubblico si accoli i maggiori costi generati dalle esigenze di protezione del paesaggio nell'ambito degli interventi di manutenzione e di potenziamento degli impianti ferroviari.
- ♦ La richiesta della ricorrente è sostanzialmente corretta. La mancata esposizione nel programma di realizzazione dei sussidi per gli investimenti di sua competenza è dovuta all'errata valutazione che la Cooperativa Migros, da cui dipende la Ferrovia Monte Generoso SA, facesse autonomamente capo ai soli propri mezzi. Lo scrivente Consiglio riconosce quindi la necessità di attribuire anche alla Ferrovia Monte Generoso SA gli stessi aiuti previsti per gli altri enti o privati che opereranno interventi analoghi. In questo senso propone la modifica del programma di realizzazione e meglio come risulta dall'allegato n. 5e. A titolo abbondanziale si rileva che nel programma di realizzazione le aliquote relative agli investimenti per la costruzione, ristrutturazione o manutenzione delle strutture alberghiere esposte nella colonna "Confederazione" si riferiscono alle possibilità per i promotori privati di far capo alla legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche del 1. luglio 1966. Per questi motivi si propone al Gran Consiglio di accogliere questa richiesta ricorsuale.
- ♦ A mente dello scrivente Consiglio le condizioni poste dall'art. 21.3.2 non configurano restrizioni tali da giustificare a priori la partecipazione finanziaria dell'Ente pubblico alle spese. Infatti l'obbligo generale di integrare armoniosamente nel paesaggio tutti gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie dipende dall'alto valore paesaggistico di questo territorio, iscritto nell'Inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali d'importanza nazionale. Potranno però certamente beneficiare di sussidi cantonali ordinari quegli interventi di ripristino dei manufatti originari nel frattempo alterati. Di questi interventi non si è data indicazione nel rapporto di pianificazione, trattandosi di casi non prioritari né di facile quantificazione. È questa la modalità finanziaria concreta con la quale il Cantone partecipa alla tutela del paesaggio per quanto attiene ai manufatti ferroviari. Si propone pertanto di respingere il gravame su questo punto.

Il Consiglio di Stato propone quindi di decidere il ricorso ai sensi dei considerandi.

❖ Il signor **Giacomo Gianolli** si dichiara preoccupato per la soluzione della viabilità stradale proposta con il PUC ed in particolare per la mancata previsione di miglioramenti in corrispondenza dei punti critici costituiti dall'attraversamento delle Cantine di Salorino e dei nuclei di Salorino e Somazzo in particolare. Egli chiede che sia rivalutato il Piano del traffico previsto nel PR di Salorino e approvato dal Cantone nel 1970, in modo da poter risolvere la situazione del traffico motorizzato nei tre nuclei e di permettere una soluzione ragionevole per l'accesso al Monte Generoso.

♦ È giusto riprendere la cronistoria di questo progetto stradale, così come esposta dal ricorrente.

I progetti cantonali di sistemazione della rete stradale approntati alla fine degli anni sessanta e pronti per essere attuati, furono sospesi in funzione della richiesta di estrazione del biancone sulla montagna da parte della ditta SACEBA. In conseguenza di questo progetto estrattivo nacque, all'inizio degli anni settanta, l'idea di una "grande circonvallazione" che aggirava completamente gli insediamenti delle Cantine e dei nuclei di Salorino e Somazzo. Con l'adozione del PR cantonale di protezione del Monte Generoso del 1977, il progetto stradale originario fu abbandonato a favore di quest'ultimo che meglio rispondeva alle esigenze viarie della prospettata attività di estrazione, così come a quelle dello sviluppo turistico che prevedeva a quel tempo insediamenti di oltre un migliaio di unità. La decisione negativa del Dipartimento federale dell'interno del 1978 alla domanda di estrazione del biancone annullò di fatto l'interesse per il progetto di grande circonvallazione. Nel 1990 il Consiglio di Stato stralciò formalmente dal PR di Salorino il tracciato della grande circonvallazione che era stato incluso a titolo di tracciato indicativo alla fine degli anni settanta. Alla richiesta del ricorrente di riattivare la pianificazione stradale del 1970 il Consiglio di Stato contrappone la soluzione del PUC-MG. Questa è fondata sul mantenimento delle strade nella forma attuale e prevede la realizzazione di posteggi e barriere che permettano un blocco selezionato del traffico veicolare. La capacità tutto sommato limitata dei due posteggi (alla Piana 100 posti e alla Bellavista 70) conterrà notevolmente l'incidenza del traffico turistico che attraversa gli insediamenti di Salorino e Somazzo. L'organizzazione prevista tiene prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità del Piano stesso e non pretende di principio di risolvere i problemi della viabilità interna del Comune di Salorino. Indirettamente però, con la prospettata forte limitazione del traffico motorizzato, il PUC-MG contribuirà in maniera significativa a limitare le incidenze ambientali del traffico veicolare permettendo l'adozione di soluzioni puntuali meno impegnative di quelle prospettate dal ricorrente. Si rileva pure che la zona insediativa principale del Comune di Salorino è attribuita al cosiddetto comparto "c" del PUC-MG, nel quale il Piano cantonale ha solo una valenza di strumento d'indirizzo e nel quale i vincoli pianificatori sono stabiliti dal PR comunale (art. 26.2). Compete pertanto al Comune di Salorino, d'intesa con i competenti organi cantonali, definire gli interventi necessari per risolvere quelle situazioni che oggettivamente limitano in modo significativo la funzionalità e pregiudicano la sicurezza del sistema viario locale. Tali soluzioni dovranno comunque essere compatibili con le finalità del Piano.

Lo scrivente Consiglio propone dunque di respingere il ricorso.

- ❖ Il signor **Pio Piotti** chiede che questo Piano, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della natura, non impedisca l'esercizio della caccia. Egli contesta inoltre il finanziamento previsto a carico del Comune di Casima in quanto sproporzionato per rapporto ai vantaggi pressoché nulli che il PUC-MG comporta per detto comune.
- ◆ Le scelte operate sugli indirizzi e le finalità del PUC-MG trovano giustificazione nell'ormai trentennale storia di pianificazione del Monte: si veda a tal proposito il punto 3 del presente messaggio. Se da un profilo formale il Piano non vieta espressamente l'esercizio della caccia, ma delega tale disciplina alla relativa legislazione federale e cantonale (art. 13.2), occorre altresì rilevare che l'apertura indiscriminata della caccia sull'intero comprensorio del PUC contrasta con le finalità del Piano stesso. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.
- ◆ Pur riconoscendo la difficoltà di calibrare in modo assolutamente equo la partecipazione finanziaria di ogni Comune all'attuazione del PUC-MG si ritiene che l'impostazione indicata nel programma di realizzazione sia di principio corretta. Essa si fonda infatti su di una chiave di riparto che tiene conto di elementi oggettivi facilmente e controllabili quali la popolazione, l'indice di forza finanziaria e la superficie del Comune. Ne consegue che Casima partecipa al riparto della quota delle spese a carico dei Comuni del comprensorio del Piano con un'aliquota dello 0,1 %. In termini concreti ciò significa una partecipazione finanziaria di circa Fr. 39'000.- alle spese di investimento e di Fr. 4'500.- alle spese di gestione per la prima fase di attuazione del Piano della durata indicativa di 5 anni. Pur riconoscendo che questi importi hanno una certa rilevanza se confrontati con le risorse fiscali del Comune, lo scrivente Consiglio non può nella fattispecie derogare alla regola stabilita. Esso propone pertanto al Gran Consiglio di respingere il ricorso anche su questo punto.

Il Consiglio di Stato propone quindi di respingere il gravame in oggetto.

- ❖ Il signor **Ferruccio Taddei** rileva preliminarmente la pertinenza del PUC-MG quale strumento per la gestione delle problematiche pianificatorie del Monte Generoso. Egli giudica gli atti pianificatori presentati adeguati alla complessità tecnica dei quesiti posti e sottolinea come questa pianificazione debba soddisfare in particolare le esigenze di svago e di ricreazione ritenute funzioni di prioritaria valenza sociale. Egli formula le seguenti proposte, intese quale contributo personale alla pianificazione del Monte. Per quanto attiene al settore viabilità e trasporti il signor Taddei propone di far pagare un adeguato contributo a chi si reca alla Bellavista e fruisce dei posteggi pubblici predisposti. Questo allo scopo di finanziare le misure di disciplina del traffico motorizzato e di promozione della ferrovia. Egli ritiene che si dovrà praticare una politica adeguata dei prezzi dei titoli di trasporto pubblico, segnatamente della ferrovia per garantire la valenza sociale della montagna. Propone una serie di misure puntuali per incrementare le possibilità di fruizione del Generoso quali la messa a disposizione e se necessario la creazione di nuovi posteggi a Mendrisio, l'istituzione di nuovi servizi di trasporto pubblici o privati e un ritocco verso il basso dei titoli di trasporto della ferrovia del Monte Generoso. Ritiene pure si debba mantenere aperta la possibilità di realizzare nuove teleferiche su tutti i versanti del Monte, indicandone nel Piano i possibili tracciati. Il ricorrente reputa che il settore insediamenti debba essere potenziato con la messa a disposizione di nuove aree edificabili ubicate nel bosco, così da salvaguardare i terreni agricoli.

- ♦ Occorre anzitutto rilevare che la quasi totalità delle proposte del signor Taddei, pur meritando considerazione per la loro valenza e per le motivazioni che le hanno informate, non concernono direttamente il campo della pianificazione del territorio, ma riguardano principalmente aspetti di carattere amministrativo-gestionale connessi alle modalità di funzionamento e di finanziamento dei vettori di trasporto pubblico e privato. Queste proposte non possono essere né valutate né giudicate in questa sede, in quanto esulano dalla presente procedura di ricorso. Esse verranno però trasmesse per conoscenza ai vari attori preposti all'attuazione del Piano (enti locali, privati, commissione e comitato esecutivo) dopo la sua entrata in vigore.
- ♦ La richiesta di indicare nel PUC-MG possibili tracciati alternativi di teleferiche deve invece essere esaminata. A tale riguardo si rileva che la realizzazione di più vettori di trasporto pubblico che necessitano di nuovi impianti e installazioni appare in contrasto con gli scopi del Piano e segnatamente con le finalità di protezione della natura e del paesaggio e di un turismo giornaliero non di massa. Occorre infatti essere consapevoli del fatto che la montagna, con il suo statuto di zona naturale protetta, non sopporta una fruizione in grande massa di turisti e che la realizzazione di nuove installazioni dovrà ossequiare le limitazioni dettate dalla protezione della natura e del paesaggio. Non da ultimo occorre considerare anche le esigenze di natura economica. Infatti, malgrado il notevole incremento degli utenti della ferrovia, l'esercizio annuale si conclude sempre nelle cifre rosse. La situazione non potrebbe che peggiorare qualora fossero introdotti nuovi vettori di trasporto pubblico concorrenti.
- ♦ La creazione nel bosco di nuove zone insediative a scopo turistico, segnatamente per case di vacanza, è in contrasto con la legislazione federale e cantonale in materia di foreste e di pianificazione del territorio. Anche a prescindere dai condizionamenti di natura forestale, la proposta di incrementare in modo sensibile le zone edificabili per residenze secondarie risulta in conflitto con gli scopi generali e particolari del PUC-MG. Infatti obiettivo principale del Piano è quello di tutelare e valorizzare le componenti naturalistiche, paesaggistiche e culturali presenti nel comprensorio. A livello settoriale, in tema di promozione della funzione turistica e di ricreazione, il Piano persegue forme di turismo e di ricreazione compatibili con le esigenze di protezione della natura, delle acque, dell'agricoltura e delle foreste. Per questo motivo nell'ambito dell'impostazione del Piano è stato prescelto il modello che promuove l'escursionismo a titolo di studio, didattico e di svago, l'agriturismo e le forme di alloggio di tipo affittuale.

Per i motivi esposti si propone la rielezione integrale del ricorso in quanto ricevibile.

- ❖ I signori Hans, Floriana, Antonia e Cecilia Bremer sono proprietari dei fondi mappali 871 e 854 RF del Comune di Salbrino. Essi rilevano che il tracciato del sentiero escursionistico pedonale indicato nella Tavola II attraverso i mappali di loro proprietà, non corrisponde alla situazione attuale. Essi hanno infatti ottenuto il permesso di spostare il tracciato del sentiero in questione con licenza edilizia comunale del 30 luglio 1993 ed hanno successivamente eseguito l'intervento prospettato.
- ♦ Constatato che lo spostamento del sentiero è già stato effettuato e che pure il nuovo tracciato risulta adeguato alle finalità del Piano, lo scrivente Consiglio propone di accettare il ricorso e meglio come risulta dall'estratto planimetrico allegato n. 1

## 8. PROPOSTE DI MODIFICA DEL PUC-MG

Riassumiamo qui di seguito all'attenzione di codesto lodevole consesso le proposte di modifica ed aggiustamento del Piano che s'impongono in parte in seguito dell'accoglimento di taluni ricorsi presentati in sede di seconda pubblicazione ed in parte a causa di mutamenti intervenuti riguardo alla realizzazione delle opere di canalizzazione in particolare. La maggior parte di queste modifiche concerne semplici adeguamenti formali del Piano.

Un discorso a parte merita l'importante modifica riguardante il settore delle infrastrutture: come ampiamente illustrato in precedenza nelle località con un numero limitato di abitanti equivalenti allacciabili sono stati proposti dei sistemi di smaltimento in loco con conseguente rinuncia alla realizzazione delle canalizzazioni per l'allacciamento delle zone edificabili ZE 20 - Alpe di Arogno, ZE 7 - Muggiasca e ZE 11 - Alpe di Pianspessa. In seguito, a causa di precise e giustificate doglianze ricorsuali riguardanti il criterio della ripartizione delle spese di canalizzazione sui singoli Comuni, si è passati dal criterio della lunghezza della canalizzazione sul territorio giurisdizionale a quello del numero degli abitanti equivalenti allacciabili. Di fatto questa modifica ha comportato importanti cambiamenti negli oneri a carico dei Comuni.

A prescindere dalla differente ripartizione delle quote di spesa, il mancato sussidio federale ha comportato un rilevante e insostenibile aumento dell'onere complessivo a carico dei Comuni. Questo è il motivo che ha indotto lo scrivente Consiglio ad individuare e proporre una modalità di finanziamento che consenta ai Comuni di prelevare dai privati una quota che corrisponda realmente al beneficio che loro deriva dalla costruzione delle previste canalizzazioni. La LALIA fissa come criteri d'imposizione al privato un importo non inferiore al 60%, né superiore all'80% del costo effettivo dell'opera a carico del Comune, stabilendo però un tetto massimo del 3% del valore di stima del singolo fondo (art. 96 e seg.). Questa modalità di prelievo si fonda sul concetto di piano generale di smaltimento delle acque (PGS, già PGC, art. 18 LALIA) per l'estensione del quale fa stato il territorio edificabile delimitato nel piano di azionamento ad esclusione delle zone non urbanizzate e simili (art. 19). Ora, il territorio edificabile di cui all'art. 19 LALIA si riferisce al classico PR comunale e non considera fattispecie pianificatorie particolari quali le zone edificabili istituite dal PUC-MG. Queste zone infatti non seguono i criteri classici dell'azionamento, ma rispondono alle particolari finalità di questa pianificazione volta a promuovere l'agriturismo e il soggiorno in forme di alloggio di tipo affittuale. Conseguentemente sono state delimitate zone molto disperse nel territorio, di limitata estensione e che ricalcano per lo più gli insediamenti preesistenti.

Stante quanto sin qui esposto e dovendosi i Comuni attenere ad un'imposizione più corrispondente ai particolari benefici derivanti ai proprietari dalla costruzione di queste canalizzazioni non può tornare in concreto applicabile la modalità di prelievo dei contributi fissata dalla LALIA con il parametro del 3% del valore di stima. Lo scrivente Consiglio intende quindi proporre ai Comuni interessati di stabilire contributi privati applicando i criteri della Legge cantonale sui contributi di miglioria. Il Gran Consiglio dal canto suo si esprimerà riguardo al principio della modifica delle modalità di prelievo dei contributi privati. Accettato da parte del legislativo questo principio e quanto da ciò ne deriva, verrà sollecitamente avviata la procedura di variante delle NAPUC che saranno integrate con un articolo del seguente tenore:

*Per il prelievo dei contributi privati relativi al finanziamento delle canalizzazioni si applica la Legge cantonale sui contributi di miglioria.*

Per quanto riguarda il finanziamento pubblico di questa nuova ipotesi per lo smaltimento delle acque, accertata la mancanza dei sussidi federali, si osserva che il contributo cantonale straordinario potrà giungere al 35%, ritenuto che la somma dello stesso più quello ordinario secondo la LALIA sarà al massimo il 50% del costo dell'opera.

In conclusione e a titolo informativo si osserva che questa modifica è già stata presentata ai Comuni interessati e meglio ad Arogno, Mendrisio, Salorino, Castel S. Pietro e Muggio.

Queste le modifiche proposte:

#### Tavola II concernente la viabilità e i trasporti

- Modifica del tracciato del sentiero in corrispondenza dei fmn 871 e 854 RF del Comune di Salorino conseguente alla proposta di accoglimento del ricorso Bremer (Allegato n. 1)

#### Tavola III concernente le infrastrutture per gli approvvigionamenti idrico ed energetico, le telecomunicazioni e lo smaltimento delle acque.

- Rinuncia alla realizzazione delle canalizzazioni per l'allacciamento delle zone edificabili ZE 20, ZE 7 e ZE 11 (Allegato n. 2)

#### Norme di attuazione (NAPUC) (Allegato n. 3)

- Art. 20.1 nuovo cpv 4 relativo al divieto della pratica del motocross
- Art. 20.6.1 completamento con l'indicazione della capienza dei posteggi pubblici

#### Rapporto di pianificazione (Allegato n. 4)

- Modifiche conseguenti alla riduzione dell'estensione della rete delle canalizzazioni (pag. 46 e 47).
- Modifica a pag. 47 in seguito alla proposta di accoglimento del ricorso Telecom.

#### Programma di realizzazione (Allegato n. 5)

- Adeguamento delle tabelle riassuntive dei costi di prima e di seconda fase (pag. 10, 11 e 84, 85) conseguente alle modifiche di seguito elencate (Allegato n. 5a).
- Stralcio della posizione B-1.3 (pag. 22, 24 e 96, 98) già in procedura di attuazione indipendentemente dal PUC-MG. (Allegato n. 5b).
- Stralcio della posizione E-1.8 (pag. 46 e 120) il cui finanziamento non concerne il PUC-MG (Allegato n. 5c).
- Stralcio della posizione E-2.6.1 (pag. 48 e 122) il cui finanziamento non concerne il PUC-MG (Allegato n. 5d).
- Realizzazione solo in seconda fase dell'intervento previsto alla posizione F-1.1.3.1 (pag. 57). In prima fase la posizione viene azzerata (Allegato n. 5e).
- Sussidiamento federale e cantonale della posizione F-1.1.3.1 (pag. 131) in seguito alla proposta di accettazione del ricorso della Ferrovia Monte Generoso SA (Allegato n. 5e).
- Stralcio della posizione F-1.2.2.2 (pag. 57 e 131) in quanto l'intervento non è più fattibile (Allegato n. 5e).
- Stralcio della posizione G-1.3 (pag. 69 e 143) il cui finanziamento non concerne il PUC-MG (Allegato n. 5f).
- Completamento del commento ai punti 2.8 (pag. 75) e 3.8 (pag. 149) relativo al finanziamento delle canalizzazioni (Allegato n. 5g).

- Adeguamento delle posizioni da H-1.3 a H-1.3.5.1 (pag. 77, 80 e 151, 154) relative alle depurazione delle acque (Allegato n. 5h).

## 9. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni conclusive intendiamo ribadire che la decisione granconsigliare costituisce l'indispensabile premessa per garantire un nuovo assetto pianificatorio al Monte Generoso. Il PUC-MG vuole essere anzitutto uno strumento propositivo di utilizzazione della montagna, un piano che, nonostante le difficoltà di percorso, si distingue come opera di coinvolgimento e compartecipazione delle collettività locali; un piano atteso in particolare dalla popolazione della regione e dai vari enti che già si sono attivati secondo gli intendimenti in esso consegnati. È giusto inoltre ricordare che questo documento pianificatorio, che concretizza le decisioni di principio del Piano direttore, riveste notevole importanza per il rilancio di un prezioso territorio di svago e rappresenta anche una importante componente dell'attrattività e della qualità di vita del Mendrisiotto.

Il Gran Consiglio, chiamato ad approvare il PUC-MG sulla scorta delle considerazioni espresse in questo messaggio ed a decidere sui ricorsi presentati contro il contenuto dello stesso, concluderà dunque l'annosa procedura di pianificazione del Monte Generoso.

Per quanto attiene all'attuazione del Piano, gli interventi relativi indicati nelle pagine gialle del programma di realizzazione saranno ridefiniti, estrapolandone quelli pertinenti ad una fase prioritaria "0", che sarà ispirata al criterio del massimo risparmio possibile e la cui concretizzazione inizierà nell'anno 2000. Con il presente messaggio il Consiglio di Stato chiede unicamente lo stanziamento di un credito per il periodo 1997-1999 di Fr. 310'000 necessari essenzialmente per gli atti preliminari all'attuazione del PUC-MG.

L'attuazione del PUC-MG è conforme a quanto indicato dal Consiglio di Stato nelle linee direttive e nel piano finanziario del 1996-1999 e non comporta aumenti dell'effettivo del personale dello Stato.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente e onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG) e la decisione dei ricorsi presentati contro il contenuto dello stesso**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visti i vecchi art. 44-53 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e segnatamente l'art. 50 LALPT;
- richiamato il Piano di utilizzazione cantonale pubblicato dal Consiglio di Stato presso le Cancellerie dei Comuni di Arogno, Rovio, Melano, Capolago, Mendrisio, Salorino, Muggio, Caneggio, Monte, Casima e Castel S. Pietro durante il periodo dal 9 gennaio all'8 febbraio 1995;
- esaminati gli atti e i ricorsi interposti nei termini di cui all'art. 49 LALPT;
- visto il messaggio 23 aprile 1997 no. 4636 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Il Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG) che interessa il territorio giurisdizionale dei Comuni di Arogno, Rovio, Melano, Capolago, Mendrisio, Salorino, Muggio, Caneggio, Monte, Casima e Castel S. Pietro è approvato.

<sup>2</sup>Il vigente Piano regolatore cantonale di protezione del Monte Generoso 1977/79 è abrogato.

### **Articolo 2**

I ricorsi interposti durante la seconda pubblicazione sono decisi ai sensi dei considerandi.

### **Articolo 3**

Il Dipartimento del territorio darà avvio alla procedura di approvazione della variante delle Norme di attuazione del PUC-MG relativa alle modalità di prelievo dei contributi privati per le opere di canalizzazione e smaltimento delle acque.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Per il finanziamento degli atti preliminari all'attuazione del PUC-MG è stanziato un credito di Fr. 310'000.- per il periodo 1997-1999, così ripartito:

- Fr. 250'000.- per gli investimenti;
- Fr. 60'000.- per le spese di gestione.

<sup>2</sup>La spesa è iscritta rispettivamente ai conti degli investimenti e di gestione corrente del Dipartimento del territorio.

#### **Articolo 5**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

4636  
TERRITORIO

**MESSAGGIO**

**concernente l'approvazione del piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso  
e le proposte di decisione dei ricorsi presentati contro il contenuto dello stesso**

**ALLEGATI**

relativi all'aggiornamento degli atti del PUC-MG

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- n. 1    Tavola II  
VIABILITÀ E TRASPORTI    Modifica del tracciato del sentiero in corrispondenza dei fmn 871 e 854 RF Salorino in seguito alla proposta di accoglimento del ricorso del signor Bremer (vedi messaggio pag. 39)
- n. 2    Tavola III  
INFRASTRUTTURE    Modifica parziale del sistema di smaltimento delle acque con la predisposizione di impianti biologici per i piccoli insediamenti e lieve modifica del tracciato delle canalizzazioni(vedi messaggio pag. 12)
- n. 3    NORME DI ATTUAZIONE    Nuovo cpv dell'art. 20.1 che esplicita il divieto della pratica del motocross conseguente alla proposta di accoglimento parziale del ricorso di Castel S. Pietro (vedi messaggio pag. 20).  
Specifica formale dell'art. 21.1.6 con l'indicazione della capienza dei posteggi pubblici.
- n. 4    RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE    Modifica della descrizione del sistema di smaltimento delle acque (vedi messaggio pag. 12).  
Modifica del testo che illustra il Settore infrastrutture – Depurazione delle acque in seguito alla proposta di accoglimento del ricorso della Telecom PTT (vedi messaggio pag. 26).
- n. 5a    PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE    Adeguamento delle tabelle riassuntive relative ai costi globali di attuazione conseguente alle modifiche illustrate negli allegati seguenti.
- n. 5b    PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE    Stralcio della pos. B-1.3 "Realizzazione di protezioni contro caduta di sassi su territorio di Mendrisio" già in procedura di attuazione al di fuori del PUC-MG (vedi messaggio pag. 7).
- n. 5c    PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE    Stralcio della pos. E-1.8 "Interventi ordinari di manutenzione della linea ferroviaria del Monte Generoso" il cui finanziamento non concerne il PUC-MG.
- n. 5d    PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE    Stralcio della pos. E-2.6.1 "Disavanzo annuo esercizio FMG" il cui finanziamento non concerne il PUC-MG.
- n. 5e    PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE    Rinvio dalla prima alla seconda fase dell'intervento previsto dalla pos. F-1.1.3.1 "Ristrutturazione e nuova costruzione alla Vetta, potenziamento area di svago esterna".  
  
Sussidiamento federale e cantonale della pos. F-1.1.3.1 in seguito alla proposta di accoglimento del ricorso della Ferrovia Monte Generoso SA (vedi messaggio pag. 35).  
  
Stralcio della pos. F-1.2.2.2 in seguito alla vendita a privato del complesso rurale del Dosso dell'Ora di proprietà del Patriziato di Castel S. Pietro. Di con-


- sequenza il sussidiamento dell'intervento previsto dal PUC con la ZE 14 non entra più in linea di conto.
- n. 5f **PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE** Stralcio della pos. G-1.3 "Interventi conservativi per manufatti (muri) della FMG" il cui finanziamento non concerne il PUC-MG.
- n. 5g **PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE** Adeguamento del testo del commento introduttivo al settore infrastrutture relativo alle modalità di finanziamento delle canalizzazioni da parte dei Comuni e dei privati.
- n. 5h **PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE** Modifica delle pos. H-1.3 "Depurazione delle acque - nuove canalizzazioni" in seguito alle proposte modifiche del sistema di smaltimento delle acque e delle canalizzazioni (vedi messaggio pag. 12).

Documento	Scala
Tavola II - VIABILITÀ E TRASPORTI	1:1000 circa

**Allegato**  
n. 1

**Modifica del tracciato del sentiero in corrispondenza dei fmn 871, 851 e 854**


- ○ ○ Tracciato originale
- ● ● Nuovo tracciato



**Tavola III - INFRASTRUTTURE**

SCHEMA CANALIZZAZIONI

- Collettori - Nuovi tracciati
- Collettori - Tratte eliminate
- \* Smaltimento in loco
- Zone edificabili



Documento	Pagine
Norme di attuazione	14, 16

Allegato n. 3
------------------

### Aggiunta all'art. 20.1

#### **Art. 20 Promovimento della funzione turistica e ricreativa**


- 20.1 La funzione sociale del territorio incluso nel comprensorio del Piano esige il promovi-mento di forme turistiche ricreative e culturali compatibili con le esigenze di protezione della natura e delle acque e con quelle di promozione dell'agricoltura e della gestione forestale.  
Sono pertanto promossi l'escursionismo a scopo di studio, didattico e di svago, l'agri-turismo e il soggiorno in forme d'alloggio di tipo affittuale.  
Sono inoltre permesse le attività sportive e ricreative che non sono in contrasto con le finalità del PUC-MG. Il Comitato può intervenire per limitare l'esercizio di tali attività.  
*In particolare è vietata la pratica del motocross.*

### Modifica dell'art. 21.6.1

#### 21.6 Posteggi

- 21.6.1 Il Piano indica i *seguenti* posteggi pubblici necessari per il conseguimento degli obiettivi di disciplina viaria:
- a) *posteggio alla Piana per 100 veicoli*
  - b) *posteggio all'Alpe di Mendrisio per 70 veicoli*

Documento	Pagine
Rapporto di pianificazione	46 - 47



**Modifiche proposte riguardo al sistema di depurazione delle acque e modifica conseguente alla proposta di accoglimento del ricorso Telecom PTT**

DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Indagini e generalità

La particolare situazione idrogeologica della regione ha reso necessario l'esame circa la possibilità di collegare gli scarichi degli insediamenti esistenti e previsti ai due impianti di depurazione delle acque rispettivamente di Mendrisio e di Chiasso e dintorni.

Le aree prese in considerazione ed il tipo di sviluppo insediativo sono quelle del PUC-MG e figurano sulla tavola III.

*Considerazioni tecniche generali*

I collettori di raccordo alle reti già esistenti dovrebbero evacuare le sole acque luride così da ridurre i diametri delle tubazioni, il numero dei manufatti intermedi, il carico ad eventuali stazioni di pompaggio e quindi anche i costi di costruzione e gestione.

Collettori di questo tipo possono perciò essere posati anche su sedimenti di non facile accesso. Si prevede comunque di utilizzare per gran parte la rete dei sentieri pedonali esistente, ancora in buono stato, senza per altro alterarne le caratteristiche funzionali ed ambientali.

Materiale ideale per queste tubazioni è il polietilene (PE) del quale si utilizzano le particolari qualità di maneggevolezza, tenuta stagna e flessibilità.

Queste tubazioni sono da posare con avvolgimento di materiale naturale vagliato, e ancorate con blocchi in beton.

*Per gli insediamenti di poca entità a riguardo dei posti letto previsti e per i quali i costi dell'allacciamento risultano essere manifestamente sproporzionati in rapporto agli investimenti per gli interventi edilizi previsti, si ritiene possibile proporre soluzioni per il trattamento e lo smaltimento in loco delle acque di scarico in alternativa all'allacciamento alla canalizzazione. Ovviamente tali sistemi di smaltimento dovranno dare le necessarie garanzie per quanto attiene alla protezione delle acque*

Obiettivi, misure, competenze

- Bacino Val Mara

~~L'Alpe di Arogno può essere collegato, mediante una nuova condotta, all'impianto di Arogno il quale in futuro dovrebbe essere collegato all'impianto di depurazione di Mendrisio.~~

*L'Alpe di Arogno è da considerare un oggetto il cui costo di allacciamento è manifestamente sproporzionato rispetto agli interventi edilizi previsti; sussistono quindi le condizioni per proporre una soluzione per lo smaltimento delle acque di scarico in loco.*

- Bacino fiume Sovaglia

Il Comune di Rovio è invece già allacciato all'I.D.A. di Mendrisio e si sta eseguendo man mano la rete interna al Comune stesso.

Documento	Pagine
Rapporto di pianificazione	46 - 47

**Allegato**  
n. 4 - 2

- Bacino fiume Moree

Si prevede un collettore collegante la Vetta del Generoso alla esistente rete di canalizzazioni del Comune di Salorino passando per la Bellavista costeggiando l'esistente mulattiera per una lunghezza totale di m 8'500.

Il raccordo delle località Dosso Bello - La Grassa - Baldovana - Cragno al collettore Vetta - Salorino si sviluppa su una lunghezza di oltre 4'000 m.

*Per la località "La Grassa" è ipotizzabile un allacciamento per pompaggio, ciò che ridurrebbe notevolmente la larghezza del collegamento. Per il Dosso Bello è pure da tenere in considerazione la possibilità di una soluzione in loco.*

La località La Piana (fermata FMG) è già raccordata alle canalizzazioni di Somazzo nel Comune di Salorino.

La frazione di Obino di Castel San Pietro è già raccordata alla rete delle canalizzazioni comunali.

- Bacino fiume Breggia (sponda destra)

Le località di Roncapiano e Scudellate (Comune di Muggio) saranno collegate e ristrutturate in sistema separato secondo i concetti che il piano di risanamento della Valle di Muggio prevederà nella sua forma definitiva.

~~La frazione di Muggiasca e la località di Pianspessa potranno essere raccordate alle canalizzazioni di Muggio con un collettore che scende fino a fondo valle passando per Tur S. Giovanni e successivo pompaggio. Questo in considerazione della presenza umana in questa località durante tutto l'anno.~~

*Per la frazione della Muggiasca e la località di Pianspessa la soluzione in loco dello smaltimento delle acque è da privilegiare rispetto all'allacciamento, per le considerazioni già precedentemente espresse. Anche per le località di Campora, Monte e Casima, farà stato il piano di risanamento della Valle di Muggio.*

- Depurazione scarichi località di Caviano - Alpe di Génor - Alpe di Nadigh - Alpe di Sella

~~Compatibilmente con le esigenze del piano di protezione delle sorgenti interessate sulla scorta di perizie geologiche specifiche si ritiene che per queste località possa essere preso in considerazione un tipo di depurazione in loco (ov. con infiltrazione) vista la poca entità del carico inquinante attuale e anche futuro secondo le previsioni di sviluppo del Piano.~~

*Anche per queste località vista la poca entità del carico inquinante attuale e futuro secondo le previsioni di sviluppo del piano, va presa in considerazione la possibilità di un trattamento e smaltimento delle acque in loco.*

#### Priorità di intervento

Il collettore Vetta-Salorino è di prioritaria importanza rispetto a tutte le altre opere. E' infatti sulla Vetta del Monte Generoso che già ora si registra un notevole carico inquinante dovuto principalmente alle infrastrutture turistico-alberghiere ed alle installazioni delle PTT esistenti attività agricole<sup>1</sup>

In pari tempo risulta importante (in una seconda fase) il risanamento e successivo collegamento della frazione di Cragno, così da risolvere il problema di questo nucleo di case di vacanza, tutte attualmente con fossa stagna.

~~In una fase immediatamente successiva sono facilmente raccordabili anche Dosso Bello, La Grassa, Baldevana, Pianez.~~

<sup>1</sup> La modifica di questa frase è conseguente al ricorso della Telecom PTT

Documento	Pagine
Rapporto di pianificazione	46 - 47

Allegato
n. 4 - 3

~~Per il bacino del fiume Breggia è importante il collegamento Muggiasca - Muggio con l'allacciamento delle numerose case di vacanza (e qualche abitazione primaria) esistenti lungo questo tracciato. Il nucleo di Erbonne non va trascurato per il carico inquinante rivolto verso la valle del Breggia, ed è perciò da considerare nell'ambito del risanamento della Valle di Muggio.~~

~~Ad Erbonne risiedono in permanenza 30 abitanti.~~

~~Il conseguimento degli obiettivi per la depurazione delle acque spetta ai Comuni nell'ambito dei rispettivi Consorzi (per estensione a tutti i territori giurisdizionali), con gli aiuti cantonali e federali previsti.~~

In una fase immediatamente successiva entra in considerazione il risanamento delle località Dosso Bello, La Grassa, Baldovana e Pianez. Ciò vale anche per le frazioni di Muggiasca e Pianspessa. Il nucleo di Erbonne non va trascurato a causa del carico inquinante rivolto verso la Valle del Breggia; esso è perciò da considerare nell'ambito del risanamento della Val di Muggio. Ad Erbonne risiedono in permanenza 30 abitanti.

Il conseguimento degli obiettivi della depurazione delle acque spetta ai singoli comuni. Per gli interventi che servono più comuni, sarà opportuno predisporre un'attuazione coordinata che potrà concretizzarsi con la forma del consorzio o della convenzione; i costi saranno poi da ripartire in base ad una chiave di riparto fondata sulle interessenze dei singoli comuni. Nelle "tabelle costi" per la ripartizione dei costi si è adottato a titolo indicativo il criterio del carico inquinante espresso attraverso i posti-letto esistenti e previsti dai futuri insediamenti del PUC-MG.

**Adeguamento Tabelle costi I. fase (5 anni)**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Erte pubbl.	Privato	b.legale	CH	TI	TI straordinario	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI	ALTRI
<b>TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	608'000	0		194'560	304'000	0		64'440		45'000	
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	160'000	0		10'000	0	40'000		100'000		0	
C-SETTORE AGRICOLO	50'000	950'000		260'000	372'000	112'000		0		256'000	
D-SETTORE FORESTALE	1'322'000	0		615'000	495'800	0		0		211'200	
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	2'286'651	0		0	218'385	200'000		1'757'471		82'786	
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	435'000	1'850'000		30'000	213'000	0		290'000		1'662'000	
G-SETTORE INSEDIAMENTI	609'000	1'275'000		212'250	432'500	105'000		293'500		870'760	
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	4'518'000	0		32'550	747'286	1'162'649		1'404'778		1'170'789	
	9'988'681	3'875'000		1'354'360	2'780'951	1'819'649		3'910'187		4'188'534	
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	338'200	0		108'224	169'100	45'000		11'700		4'176	
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	30'000	0		0	30'000	0		0		0	
C-SETTORE AGRICOLO	100'000	0		26'000	29'000	36'000		0		9'000	
D-SETTORE FORESTALE	0	0		0	0	0		0		0	
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	91'965	0		0	0	0		879'17		24'048	
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	10'500	0		0	0	0		3'000		7'500	
G-SETTORE INSEDIAMENTI	1'400	0		0	0	0		1'400		0	
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	60'000	0		0	0	0		60'000		0	
	632'065	0		134'224	228'100	81'000		144'017		44'724	

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Rovio	Melano	Capolago	Mandrisio	Salorino	Castel S. Pietro	Muggio	Caneggio	Monte	Castina
TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO											
A-SETTORE NATURALISTICO	3453	4689	4688	1651	33285	3043	12215	1127	92	172	47
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	5399	7278	7241	2562	51849	4723	18957	1747	144	289	73
C-SETTORE AGRICOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-SETTORE FORESTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	48831	39145	38957	13782	840437	363410	237508	85833	778	50822	37970
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	21843	12006	11947	4227	197219	7793	31279	2884	239	444	119
G-SETTORE INSEDIAMENTI	5359	7278	7241	2562	51849	57823	23957	137147	144	269	73
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	31072	1455	42589	512	595498	167100	530983	33527	29	1583	428
	115917	71847	112641	25296	1769737	603992	854899	282265	1424	53559	38710
TOTALE SPESE DI GESTIONE											
A-SETTORE NATURALISTICO	627	851	848	300	6040	553	2218	205	17	32	9
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C-SETTORE AGRICOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-SETTORE FORESTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	3337	728	723	257	15288	9208	18454	9728	14	5788	4392
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	181	218	217	77	1550	142	569	52	4	8	2
G-SETTORE INSEDIAMENTI	0	0	0	0	0	1200	0	200	0	0	0
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	3216	4366	4344	1538	30988	2834	11374	1048	86	162	44
	7341	6163	6132	2172	53866	13937	32615	11233	121	5990	4447

**Adeguamento Tabelle costi II. fase (10 anni)**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	TI strord.	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
<b>TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	1'458'000	0	466'560	0	729'000	0	0	0	82'440	180'000	0
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	250'000	0	30'000	0	0	120'000	0	0	100'000	0	571'600
C-SETTORE AGRICOLO	100'000	2'400'000	650'000	0	968'300	308'100	0	0	0	0	600'720
D-SETTORE FORESTALE	4'915'032	0	2'224'215	0	1'908'012	182'065	0	0	2'970'967	138'741	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	3'684'821	0	16'733	0	295'970	265'390	0	0	287'000	21'348'000	0
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	435'000	3'132'5'000	3'975'000	0	6'139'000	150'000	0	0	402'200	3'218'850	0
G-SETTORE INSEDIAMENTI	908'000	3'948'000	393'450	0	689'500	1'788'400	1'427'420	0	1'668'990	2'064'760	0
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	7'923'000	0	173'350	0	1'788'400	1'427'420	0	0	5'921'617	28'940'671	0
	19'674'853	3'787'0'000	7'929'308	0	12'499'182	2'453'895	0	0	36'000	11'556	0
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	514'200	0	164'544	0	257'100	45'000	0	0	0	0	0
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	30'000	0	0	0	30'000	0	0	0	0	0	0
C-SETTORE AGRICOLO	100'000	0	26'000	0	29'000	36'000	0	0	0	0	0
D-SETTORE FORESTALE	74'300	0	0	0	4'800	0	0	0	0	0	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	134'712	0	0	0	0	0	0	0	87'840	69'500	0
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	10'500	0	0	0	0	0	0	0	3'000	36'672	0
G-SETTORE INSEDIAMENTI	1'400	0	0	0	0	0	0	0	1'400	7'500	0
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	60'000	0	0	0	0	0	0	0	60'000	0	0
	925'112	0	190'544	0	320'900	81'000	0	0	198'240	134'428	0

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Rovio	Milano	Capolago	Mendrisio	Salorino	Castel S. Pietro	Muggio	Carnegio	Monte	Cesina
<b>TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	4147	5998	5970	2112	42582	3893	15628	1441	118	221	80
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	5359	7276	7241	2562	51949	4723	18957	1747	144	269	73
C-SETTORE AGRICOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-SETTORE FORESTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	73731	91015	68567	13782	1448418	772432	317591	95883	778	50822	37970
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	28843	12006	11947	4227	197219	7793	31279	2884	239	444	119
G-SETTORE INSEDIAMENTI	5863	7960	7922	2803	75303	58267	25739	217811	158	294	80
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	31072	1455	42589	512	595498	212100	730997	52727	29	1583	428
	149285	125710	144236	25998	2410669	1059208	1140181	372493	1464	53833	38730
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>											
A-SETTORE NATURALISTICO	1930	2619	2607	922	18591	1701	6824	630	52	97	27
B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C-SETTORE AGRICOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-SETTORE FORESTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	6823	6780	4178	257	21113	20313	18454	9728	14	5788	4392
F-SETTORE TURISMO E RICREAZIONE	181	218	217	77	1550	142	569	52	4	8	2
G-SETTORE INSEDIAMENTI	0	0	0	0	0	1200	0	200	0	0	0
H-SETTORE INFRASTRUTTURE	3216	4368	4344	1538	30988	2834	11374	1048	86	182	44
	12130	13983	11346	2794	72242	26190	37221	11658	156	6055	4165

**Stralcio della pos. B-1.3**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b. legale	CH	b. legata	TI	Ti straord.	b. legata	COMUNI	b. legata	ALTRI
<b>B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO</b>											
<b>1. INVESTIMENTI</b>											
1.1 Approfondimenti studi sul carsismo											
1.1.1 Onorari e spese; Fr. 50'000/anno x 3 anni	50'000		LFPN	20%			40'000		100'000		
1.2 Realizzazione di recinzioni e protezione delle acque	100'000										
1.3 Realizzazione di protezioni contro caduta di sassi su territorio di Mendrisio (stralcio)											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>		<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>		<b>100'000</b>		<b>0</b>

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Rovio	Melano	Capolago	Mendrisio	Satorino	Castel S. Pietro	Muggio	Ceneggio	Monte	Casalma
<b>B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO</b>											
<b>1. INVESTIMENTI</b>											
1.1 Approfondimenti studi sul carsismo											
1.1.1 Onorari e spese; Fr. 50'000/anno x 3 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Realizzazione di recinzioni a protezione delle acque	5'359	7'276	7'241	2'562	51'849	4'723	18'957	1'747	144	269	73
1.3 Realizzazione di protezioni contro caduta di sassi su territorio di Mendrisio (stralcio)											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>5'359</b>	<b>7'276</b>	<b>7'241</b>	<b>2'562</b>	<b>51'849</b>	<b>4'723</b>	<b>18'957</b>	<b>1'747</b>	<b>144</b>	<b>269</b>	<b>73</b>

**Stralcio della pos. B.1.3**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO		COMUNI		ALTRI		
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	TI straordinario	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
<b>B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO</b>											
1. INVESTIMENTI											
1.1 Approfondimenti studi sul carsismo											
1.1.1 Onorari e spese; Fr. 50'000/anno x 3 ann	150'000		LFPN	20%	30'000		120'000		100'000		
1.2 Realizzazione di recinzioni a protezione delle acque	100'000										
1.3 Realizzazione di protezioni contro caduta di sassi sul territorio di Mendrisio (stralcio)											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>		<b>30'000</b>		<b>0</b>	<b>120'000</b>		<b>100'000</b>		<b>0</b>

Documento	Pagina
Programma di realizzazione	98

Allegato  
n. 5b/4

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Fiovis	Melano	Capolago	Mendrisio	Salorino	Castel S. Pietro	Muggio	Càneggio	Monte	Casimà
<b>B-SETTORE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO</b>											
<b>1. INVESTIMENTI</b>											
1.1 Approfondimenti studi sul casismo											
1.1.1 Onorari e spese; Fr. 50'000/anno x 3 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Realizzazione di recinzioni a protezione delle acque	5'359	7'276	7'241	2'562	51'649	4'723	18'957	1'747	144	269	73
1.3 Realizzazione di protezioni contro caduta di sassi su territorio di Mendrisio (estraicò)											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	5'359	7'276	7'241	2'562	51'649	4'723	18'957	1'747	144	269	73



Documento	Pagina
Programma di realizzazione	120

Allegato  
n. 5c/2

**Stralcio della pos. E-1.8**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b legale	CH	b legale	TI	TI straordinario	b legale	COMUNI	b legale	ALTRI
1.8 Interventi ordinari di manutenzione, linea ferrovia del Monte Generoso, Fr. 200'000/anno x 10 anni (stralcio)											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	3'884'821	0		16'733		2'959'970	265'390		2'970'987		135'741

**Stralcio della pos. E-2.6.1**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO		COMUNI		ALTRI		
	Ente pubbl.	Privato	b legale	CH	b legale	TI	TI strand.	b legale	COMUNI	b legale	ALTRI
2.3.7 Comune di Muggio m 1'064 a Fr. 1/m/anno (dedotti benefici tematici RVAM)	1'064							C.O. 70.0%	7745	ETMBC 30.0%	3'319
2.3.8 Comune di Castina m 8'283 Fr. 1/m/anno	8'283							C.O. 70.0%	4'384	ETMBC 30.0%	1'879
2.3.9 Comune di Monte m 8'229 Fr. 1/m/anno	8'229							C.O. 70.0%	5'780	ETMBC 30.0%	2'469
2.4 Manutenzione posteggi											
2.4.1 Comune di Mendrisio a Fr. 1'000/anno	1'000							C.O. 100.0%	1'000		
2.4.2 Comune di Salorino a Fr. 1'000/anno	1'000							C.O. 100.0%	1'000		
2.5 Servizio polizia											
2.5.1 Disciplina del traffico veicolare, (già dedotti introiti per tasse di parcheggio Fr. 8'000/anno)	8'000							C.O. 100.0%	8'000		
2.6 Ferrovia											
2.6.1 Disavanzo esercizio FMG Fr. 2'000'000/anno X 5 anni (stralcio)											
<b>TOTALE GESTIONE</b>	<b>91'965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>87'917</b>		<b>24'048</b>

**Stralcio della pos. E-2.6.1**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO		COMUNI		ALTRI		
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	Ti straord.	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
2.3.7 Comune di Magglio m 1'064 a Fr. 1/m/anno (dedotti sinteresi termali di RVM)	1'064							C.O.	7745	ETMBC	3'319
2.3.8 Comune di Caslino m 8'283 Fr. 1/m/anno	8'283							C.O.	4'384	ETMBC	1'879
2.3.9 Comune di Montre m 8'229 Fr. 1/m/anno	8'229							C.O.	5'760	ETMBC	2'469
2.4 Manutenzione posteggi											
2.4.1 Comune di Mendrisio a Fr. 1'000/anno	1'000							C.O.	1'000		
2.4.2 Comune di Salorino a Fr. 1'000/anno	1'000							C.O.	1'000		
2.5 Servizio polizia											
2.5.1 Disciplina del traffico veicolare, (pjs) dedotti introiti per tasse di parcheggio Fr. 8'000/anno	8'000							C.O.	8'000		
2.6 Ferrovia											
2.6.1 Disavanzo annuo esercizio FMG Fr. 2'000'000/anno X 5 anni (stralcio)											
<b>TOTALE GESTIONE</b>	<b>134'712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97'840</b>		<b>36'872</b>

**Azzeramento della pos. F-1.1.3.1 in I. fase e stralcio della pos. F-1.2.2.2**

FLESCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b/legale	CH	b/legale	TI	TI straordinario	b/legale	COMUNI	b/legale	ALTRI
1.1.2.5	0	0	CRA	20.0%	0	LTUR	30.0%	0	0	0	0
1.1.2.6	0	0	CRA	12.5%	0	LTUR	18.0%	0	0	0	0
1.1.2.7	0	0			0				0	0	0
1.1.3											
1.1.3.1	0	0	CRA	20%	0	LTUR	30%	0	0	0	0
1.1.3.2	0	0			0				0	0	0
1.2											
1.2.1	100'000	0	CRA	30.0%	30'000	LTUR	30.0%	30'000	13'000	27'000	0
1.2.1.1									C.S.		
1.2.2											
1.2.2.1	50'000	0			25'000	LTUR	30.0%	25'000		25'000	0
1.2.2.2						LIM	30.0%				
1.2.2.3	0	0			0	LTUR	30.0%	0		0	0
1.2.2.4	0	0			0	LTUR	30.0%	0		0	0
1.2.2.5	0	0			0	LIM	20.0%	0		0	0
1.2.3											
1.2.3.1	100'000	0	CRA	33.3%	0	LTUR	30.0%	50'000		50'000	0
1.2.3.2						LIM	20.0%				
1.3						LIM	20.0%	0		0	0
						LIM	20.0%				



**Stralcio della pos. G-1.3**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	TI straord.	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
1.2.4.2 Roccio di Pianspessa, solo riassetto murature	50'000	200'000	LFPN	23.0%	LMIE	15'000		C.S.	18'500	Pro	5'000
1.2.4.3 Nevère N. 8 a Fr. 25'000			LFPN	23.0%	DLBN	46'000		C.S.	40'000	Pro	14'000
1.2.4.4 Complesso di rusci (fontanini) alla Muggiasca, ripristino parziale didattico	20'000		LFPN	23.0%	DLBN	4'600		C.S.	8'400	Pro	10'000
1.2.4.5 Complesso alpestre di Genor	50'000		LFPN	23.0%	DLBN	11'500		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.6 Complesso alpestre di Nadigh	50'000		LFPN	23.0%	DLBN	11'500		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.7 Complesso alpestre di Sella	0		LFPN	23.0%	DLBN	0		C.S.	0	Pro	0
1.2.4.8 Barca comune sotto la vetta	50'000		LFPN	23.0%	DLBN	11'500		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.9 Complesso alpestre di Pianspessa	100'000		LFPN	23.0%	DLBN	23'000		C.S.	27'000	Pro	20'000
1.3 Interventi conservativi per murati (mur) della ferrovia FMG Fr. 50'000/anno (gratuito)							45'000				
1.3.1 Interventi conservativi per muri e sediciale di vie storiche fr 50'000/anno	250'000		LFPN	32.0%	DLBN	80'000					
1.4 Interventi particolari											
1.4.1 Comune di Salorno											
1.4.1.1 Nuova pavimentazione in selciato della piazzetta di Craigno m2 300 a Fr. 100/m2	30'000		LFPN	23.0%	DLBN	6'900	9'000	C.S.	14'100		
1.4.1.2 Formazione posteggio a Craigno per 30 veicoli	9'000										
1.4.1.3 Acquisione terreno m2 800 a Fr. 15/m2		750'000								Pro	750'000
1.4.1.4 Esecuzione di pavimentazione in ghiaietto, acido acqueo, nuova vegetazione Fr. 50/m2	30'000										
1.4.1.5 Realizzazione di un insediamento convertibile m3 10'000 ca.											
1.4.1.6 Valore terreno arrenato all'insediamento convertibile ca. m2 70'000 bosco + 100'000 m2 prati/pascolo a Fr. 3 risp. 1,3/m2		0									
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>639'000</b>	<b>1'275'000</b>				<b>212'250</b>	<b>432'500</b>		<b>293'500</b>		<b>870'750</b>

**Stralcio della pos. G-1.3**

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	Ti abroad.	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
1.2.4.2 Roccolo di Planspess, solo riassetto murature		50'000		11'500	LME	15'000			18'500	Pro	5'000
1.2.4.3 Nevère N. 8 a Fr. 25'000		200'000	23.0%	46'000	DLBN	100'000		C.S.	40'000	Pro	14'000
1.2.4.4 Complesso di rustici (fontanini) alla Muggiasca, ripristino parziale didattico	20'000		23.0%	4'600	DLBN	6'000		C.S.	8'400	Pro	
1.2.4.5 Complesso alpestre di Gensor		50'000	23.0%	11'500	DLBN	15'000		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.6 Complesso alpestre di Nodigh		50'000	23.0%	11'500	DLBN	15'000		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.7 Complesso alpestre di Sella		100'000	23.0%	23'000	DLBN	30'000		C.S.	27'000	Pro	20'000
1.2.4.8 Barco comune sotto la vetta		50'000	23.0%	11'500	DLBN	15'000		C.S.	13'500	Pro	10'000
1.2.4.9 Complesso alpestre di Planspessa		150'000	23.0%	34'500	DLBN	45'000		C.S.	40'500	Pro	30'000
1.3 Interventi conservativi per manufatti (mur) della ferrovia FM3 Fr. 50'000/anno (stralcio)							90'000				
1.3.1 Interventi conservativi per muri e selciati di vie storiche fr 50'000/anno	500'000		32.0%	160'000	DLBN	250'000					
1.4 Interventi particolari											
1.4.1 Comune di Salorino											
1.4.1.1 Nuova pavimentazione in selciato della piazzetta di Cragno m2 300 a Fr. 100/m2	30'000		23.0%	6'900	DLBN	9'000		C.S.	14'100		
1.4.1.2 Formazione pasteggio a Cragno per 30 veicoli											
1.4.1.3 Acquilazione terreno m2 600 a Fr. 15/m2	8'000										
1.4.1.4 Esecuzione di pavimentazione in ghiaietto, scolo acque, nuova vegetazione fr. 50/m2	30'000										
1.4.1.5 Realizzazione di un inasclamento convenzionale m3 10'000 ca.		150'000								Pro	150'000
1.4.1.6 Vettore terreno arnesso all'insediamento convenzionale ca. m2 70'000 bosco + 100'000 m2 prato/pascolo a Fr. 3 risp. 13/m2		150'000								Pro	150'000
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>809'000</b>	<b>3945'000</b>		<b>393'450</b>		<b>689'500</b>	<b>150'000</b>		<b>402'200</b>		<b>3218'850</b>

Documento	Pagine
Programma di realizzazione	75 e 149



2.8

### Tabelle costi settore infrastrutture - H

#### 1. Investimenti

Gli investimenti sono conseguenti alle opere prioritarie previste, con precedenza al risanamento dell'acquedotto, alla realizzazione di tronchi principali di canalizzazione in territorio di Arogno, Mendrisio e Salorino. Il potenziamento dell'approvvigionamento energetico è rinviato alla fase successiva.

#### 2. Gestione

I relativi costi seguono le priorità degli investimenti.

#### 3. Ripartizione per Comuni

Secondo chiave di riparto o al Comune sede. Eventuali altre ripartizioni da stabilire secondo chiavi di riparto consortili ed aziendali.

*Per il riparto delle spese di canalizzazione, la chiave definitiva dovrà essere concordata dal Comitato esecutivo con i Comuni interessati; la partecipazione dei privati sarà stabilita dai singoli Comuni conformemente alle possibilità offerte dall'art. 22.5.3 NAPUC*

### Modifica delle posizioni H-1.3

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	T1	T1 straordinario	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
1.3 Depurazione delle acque											
1.3.1 Comune di Arrogno											
1.3.1.1 Impianto di smaltimento, 50 AE	150'000		LIA	0.0%	0	45'000	30'000	20.0%	30'000	Pro LCM	45'000
1.3.2 Comune di Mendrisio											
1.3.2.1 Nuova canalizzazione, 260 AE	1'326'000		LIA	0.0%	0	132'600	484'100	22.0%	291'720	Pro LCM	437'580
1.3.3 Comune di Salorno											
1.3.3.1 Nuova canalizzazione, 70 AE	196'800		LIA	0.0%	0	58'980	39'320	20.0%	39'320	Pro LCM	58'980
1.3.4 Comune di Castel S. Pietro											
1.3.4.1 Nuova canalizzazione, 300 AE	2'097'400		LIA	0.0%	0	418'488	628'229	20.0%	418'488	Pro LCM	628'229
1.3.5 Comune di Muggio											
1.3.5.1 Impianto di ammalimento, 30 AE	0		LIA	38.0%	0	0	0	0.0%	0		0
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>4'518'030</b>	<b>0</b>			<b>32'550</b>	<b>747'268</b>	<b>1'182'649</b>		<b>1'404'776</b>		<b>1'170'789</b>

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Fovio	Melano	Capolago	Mendrisio	Salorho	Castel S. Pietro	Muggio	Caruggio	Monte	Casina
1.3 Depurazione delle acque											
1.3.1 Comune di Arogno	30'000										
1.3.1.1 Impianto di smaltimento, 50 AE											
1.3.2 Comune di Mendrisio					291'720						
1.3.2.1 Nuova canalizzazione, 260 AE											
1.3.3 Comune di Salorho						39'320					
1.3.3.1 Nuova canalizzazione, 70 AE											
1.3.4 Comune di Castel S. Pietro							418'486				
1.3.4.1 Nuova canalizzazione, 300 AE											
1.3.5 Comune di Muggio								0			
1.3.5.1 Impianto di smaltimento, 30 AE											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	31'072	1'455	42'589	512	595'498	167'100	530'983	33'527	29	1'583	428

### Modifica delle posizioni H-1.3

ELENCO OPERE	INVESTIMENTO LORDO		CONFEDERAZIONE		CANTONE TICINO			COMUNI		ALTRI	
	Ente pubbl.	Privato	b.legale	CH	b.legale	TI	TI straordinario	b.legale	COMUNI	b.legale	ALTRI
1.3 Depurazione delle acque											
1.3.1 Comune di Arrogno											
1.3.1.1 Impianto di smaltimento, 50 AE	150'000		LIA	0	LALIA	30.0%	45'000	30'000	30'000	60%	45'000
1.3.2 Comune di Mendrisio											
1.3.2.1 Nuova canalizzazione, 280 AE	1'326'000		LIA	0	LALIA	10.0%	132'800	464'100	281'720	60%	437'780
1.3.3 Comune di Salorino											
1.3.3.1 Nuova canalizzazione, 70 AE	197'000		LIA	0	LALIA	30.0%	59'100	39'320	39'320	60%	59'980
1.3.4 Comune di Castel S. Pietro											
1.3.4.1 Nuova canalizzazione, 300 AE	2'980'000		LIA	0	LALIA	20.0%	596'000	894'000	596'000	60%	894'000
1.3.5 Comune di Muggio											
1.3.5.1 Impianto di smaltimento, 30 AE	120'000		LIA	0	LALIA	80.0%	72'000	-	18'200	60%	28'800
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>7'923'000</b>	<b>0</b>		<b>173'350</b>			<b>1'768'400</b>	<b>1'427'420</b>	<b>1'868'990</b>		<b>2'864'780</b>

Documento	Pagina
Programma di realizzazione	154

Allegato  
n. 5h/4

Aggiornamento delle quote comunali

ELENCO OPERE	Arogno	Rovio	Melano	Capolego	Mendrisio	Salorino	Castel S. Pietro	Muggio	Caneggio	Monte	Castina
1.3 Depurazione delle acque											
1.3.1 Comune di Arogno	30'000										
1.3.1.1 Impianto di ammalimento, 50 AE											
1.3.2 Comune di Mendrisio					29'720						
1.3.2.1 Nuova canalizzazione, 260 AE											
1.3.3 Comune di Salorino						39'320					
1.3.3.1 Nuova canalizzazione, 70 AE							596'000				
1.3.4 Comune di Castel S. Pietro								19'200			
1.3.4.1 Nuova canalizzazione, 300 AE											
1.3.5 Comune di Muggio											
1.3.5.1 Impianto di ammalimento, 30 AE											
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	31'072	1'455	42'589	512	595'498	212'100	730'997	52'727	29	1'583	428